

557648

S A N P I O Q U I N T O

Padrone vero Principale, e Unico

D E L L A

Terra e de' Cafali uniti, e diffuniti d' Arienzo,

D I F E S O , E D E S P O S T O

*Alla mente dell' Illustriss. e Reverendiss. Ordinario
del Luogo : dell' uno e dell' altro Clero : del
magnifico Magistrato ; e della Cittadi-
nanza della Terra, e de' suoi
Cafali .*

D A

UN SACERDOTE DIOCESANO



I N N A P O L I M D C C L X X I X .

P R E S S O G I U S E P P E C A M P O .

Con licenza de' Superiori .

(III.)

ALLOCUZIONE PRELIMINARE

D E L L'

A U T O R E

A I

Cittadini della Terra , e de' Casali :



On è mano straniera , ma dimestica e perciò amica , quella che ora stringe la sua penna a Voi , intinta ne' raggi della verità e nel zelo della gloria di s. Pio V. (a) , dell' onore de' vostri Antecessori , e del vostro bene , o gentilissimi Compatrioti . Ella in tutto è conforme a quel che feroa li vostri Padri , alloracchè avvedutamente vi ottennero in Protettore e Padrone speciale il Santo Pontefice , cui canonicamente deesi festivo l'intero suo giorno ; assieme coll' antico e verace registro ne' Directorj del primo vostro venerabile Clero . Tale , e in simil guisa una coll' offerta il riconobbero effi : tale in perpetua e religiosa osservanza il confidarono a Voi . Suonano infino ad oggi sù le vetuste carte quelle patrie voci del vostro Magistrato , quali nel 1721 dalle labbra del signor D. Onofrio Lettieri capo Eletto rimbombarono sulle pa-

A 2

reti

(a) La modestia tace la giusta e grave ragione di premettere all' Apologia , quest' allocuzione merita- mente encomiativa di s. Pio , e de' primi Arienzani ; ma il Letto- re perspicace può da se stesso rile- varla . In questa si tratta della con- venienza dell' eletto Santo Padrone,

e dell' avvedutezza degli Elettori : cose impertinenti all' Apologia , in cui si tratta della verità della pa- dronanza del Santo ; ma pertinen- ti a rimuovere da alcuni gl' ingiusti e irreligiosi pregiudizj , che impe- discono la cognizione della verità ; e quindi il dovuto ossequio al Santo.

(IV)

reti del sacro chioffro de' PP. Agostiniani (b). „ Signori miei ; egli dissevi , e tutto giorno sulle carte vi ricorda „ è ben nota „ a loro Signori la divozione di tutto questo popolo verso del „ glorioso s. Pio V , per le grazie che di continuo si ricevono „ mediante la sua intercessione dalla divina Onnipotenza ; per lo „ che nodrisce desiderio , come reiteratamente ce ne ha fatto istanza di eleggerlo , e deputarlo per nostro speciale Protettore e Padrone di questa Terra . „ Per ispeciale Padrone altresì , e non per un' altro , o per un secondo Padrone lo elesse , e' l riconobbe l' uno , e l' altro Clero , non picciolo , non ignobile , non illetterato ; sopravvendo nelle mie mani all' antichità , e al caso , l' Editto (c) originale di Monsignore Albini coll' inferito decreto della S. C. de' Riti , la quale autentica ed approva il consenso (d) di tutto il Clero , e di tutto il popolo . Eglino non s' ingannarono nè in altro errore unquemaì indussero Voi ; o con volontaria taccia di loro stessi , ignorando altro Padrone anteriore , che non dovevano nè potevano ignorare ; o per un motivo ignoto a tutti , celandolo a posterì , che doveano saperlo . Non s' ingannarono , dicevo , nè v' ingannarono : così perchè nella nostra Terra non rinvennessi mai altro anteriore Padrone , da sì varj e numerosi personaggi ; come perchè non era necessità o di religione , o di alcuna provvidenza umana , che sotto a questo rito vi preesistesse . Su questa antica necessità estimata da pregiudicati divotucci , diffingannerò ad evidenza taluni , quante volte mi caderà in acconcio su questo loro argomento (cui con istrana sicurezza confidano) , agevolmente riflettere . Eglino altresì non furono di animo volgare , e di mente improvida nella elezione di un Santo , Padrone della nostra Patria in persona di s. Pio V , per nascita Patrizio Bolognese della famiglia de' Ghislerj , una delle principali , e più antiche di quella famosa Città , per professione , Frate dell' Ordine

(b) Costa dal parlamento. Rogonne l'atto Notar Domenico Ruggiero. Esiste presso Notar Lellio Morgillo. Ne sta l'estratta presso il Convento di s. Maria , copia autentica.

(c) Si legge per intero , recato dopo l' Apologia .

(d) *Ab universo Clero & populo Terræ Argentii electo nuper s. Pio V. in Patronum Principalem etc.* ,

(V)

ne Domenicano; li cui Alunni (e) più volte dal Soglio pontificio di sant' Agata governarono il nostro clero; e tutta la Patria nostra; e finalmente per merito, sommo Gerarca della chiesa cattolica; senzacchè questa con suoi numerosi e varj membri si recasse a scorno l'aver dipendenza da chi, prima fu Frate: e dipoi, sebbene sommo Pontefice, non però, come ora, glorificato dalla Chiesa tra Santi in cielo. Ne tampoco furono improvidi (come poc' anzi dicevo) a i bisogni della Patria, dopo il lungo (f) saggio che fero delle continue grazie ricevute dal cielo, per la mediazione di esso Santo (g). Santo caratterizzato da Clem. XI, in pubblico, e pieno concistoro (b), per il Protettore della s. Sede, e dalla s. Con-

(e) Frati Domenicani Vescovi di S. Agata. Il Padre Maestro Fra Eustachio nel 1282. eletto dal Capitolo della Cattedrale per *compromissum*; e confermato da Papa Martino V. governò anni undeci.

Il P. Fra Vincenzo Cifone o Cesenda nel 1572. eletto da s. Pio V. Governò anni diece, mesi undeci, e giorni cinque.

Il P. Maestro Fra Feliciano Ninguarda o Niguarda nel 1583. da Vescovo di Scala traslatato da Papa Greg. XIII. a questa chiesa. Governolla anni cinque, mesi tre, e giorni fedeci.

Il Padre Fra Biagio Mazzella nel 1663 traslatato dalla chiesa di Strongoli da Papa Alessandro VII, fatto Vescovo di questa Diocesi: prossimo al possesso, fu rapito dalla morte.

Viè nella città di Santagata chi ne conta un'altro; ma a me non costa.

(f) Giusta la pubblica confessione del capo Eletto, corrisposta da 91 Elettori. Il saggio fu di anni sei prima della elezione, come si

vedrà nella seconda Parte.

(g) Tutto ciò, che si contiene in questo tratto di lode, si riscontra nel Bollario Domenicano, in molti scrittori della vita del Santo; e specialmente in quella scritta dal cavaliere Pietro Alessandro Maffei.

(h) *Decretum (canonizationis) expediri & publicari mandavit, non tam ad novum & præclarum decus præfati Ordinis Prædicatorum de catholica Ecclesia optime meriti; quam ad majorem ipsius Apostolicæ Sedis honorem & gloriam, ut ei, his potissimum calamitosi temporibus, prædicti Beati Pii, in quo eluxit religionis propagandæ perpetuum studium, in Ecclesiæ disciplina restituenda indefessus labor, in extirpandis erroribus assidua vigilantia etc. speciale & maxime opportunum Patrocinium accedat.*

E' consonante a questo, l'orazione assegnata all'uffizio, e alla messa del Santo dalla S. C. de' Riti cioè: *Deus qui ad conterendos ecclesia tua hostes & ad divinum cultum reparandum etc.*

(VI)

s. Congregazione de' Riti per il flagello de' nemici della Chiesa, per il Ristoro del culto di Dio, e per il Presidio nostro da qualsivoglia specie di nemici. Santo, venerato qual Padrone e Protettore della Città di Roma; il cui Senato colla Cittadinanza, e col popolo, in ogni anno con giusta gratitudine si prostra al suo Altare, eretto nella Chiesa detta della Minerva de' Frati Domenicani, in ossequio tributandogli un calice di argento con quattro torcie di finissima cera. Santo, desiderato innanzi tempo da Vittorio Amadeo Duca della Savoia, per Protettore della sua serenissima Famiglia, de' suoi Stati, e de' suoi popoli; per qual motivo affrettonne presso la santa Sede la canonizzazione: tenuto, ancor vivente, in alta riputazione da Filippo II. Monarca delle Spagne (i); e da quel Re di Portogallo (k); come testificano due rispettive lettere di effi Sovrani. Santo che ridusse alle ultime disperazioni (l) l' Impero Otto-

ma-

(i) Scrive all' Arcivescovo di Siviglia così: Dalle lettere del gran Commendatore di Castiglia mio Ambasciadore a Roma, ho sentito che il Cardinale Alessandrino è stato eletto Papa di commune consentimento de' Cardinali; la qual cosa fa vedere, che la sua elezione è opera dello Spirito s.: ne ho un' allegrezza incredibile; ed ho rendute grazie a Dio, perchè si sia deguato di darci un Papa di vita esemplare, dottissimo e Santissimo. Si deve sperare, che questa elezione sia stata fatta per bene della Chiesa, e di tutta la cristianità, e per accrescimento della nostra s. Fede, e della Religione.

(k) Il secondo scrive all' istesso Papa, così: Abbiamo secondo il debito nostro, reso grandissime grazie al Potentissimo Dio, che si sia deguato di accettare le pie lagrime di V. B., e continui digiuni da Lei fatti in età così grave, che, per sua infinita misericordia abbi

esaudito le sue caldissime preghiere, e i suoi caldi sospiri, che hanno fatto violenza al cielo.

(l) In Costantinopoli dopo la battaglia nel golfo di Lepanto, era tale nell' animo degli Ottomani il terrore, che a migliaia passarono in Asia, ove crederono trovare maggior sicurezza. E quei che rimasero, eran sì in tal maniera avviliti, che umiliandosi a que' Cristiani, che tra effi stavano schiavi, giunsero a segno d' implorare la loro pietà, quando avvenisse di stare sotto il dominio del Papa. Maffei nel lib. IV. c. 19.

Caurali Turco principalissimo tra prigionieri, posto in libertà, in punto di partire, chiese ed ottenne il ritratto del defonto ss. Pontefice per portarlo a Selimo, suo Gran Signore, acciocchè potesse conoscere un' uomq, alle cui orazioni era dovutamente attribuito l' estermio della sua armata. Maffei lib. 5. c. 7.

mano , e i Principi Protestanti della Germania. Il Primo , pauroso più delle sue orazioni , che delle forze di tutti li Principi cristiani confederati contro il suo trono ; i secondi , encomiatori di un tanto Pontefice , e disanimati di poter nuocere alla chiesa sotto al presidio di un tal Capo , e Difensore : chiamato perciò dagl' altri eretici della Francia , *Papa di un merito straordinario* . Santo , cui per Asilo ricorreva s. Filippo Neri per se , e per gl' altri , infino a miracoli ; e cui cotanto fidava s. Teresa i vantaggi del Cristianesimo , che considerandone la mancanza per la morte del Santo , veduto da lei volarsene al cielo , ne ruppe in un subitaneo e pubblico pianto . Santo in fine commendato dalle penne di dottissimi Cardinali (*m*) , di famosi

-
- | | |
|--|---------------------------|
| (<i>m</i>) Guglielmo Cardinale Sirleto. | Giovanni Pinadella . |
| Stanislao Cardinale Osio . | Giacomo Laderchio . |
| Agostino Cardinale Valiero . | Clemente de Salis . |
| Roberto Cardinale Bellarmino . | Giovanni Doye . |
| Cesare Cardinale Baronio . | Tommaso Moniot . |
| Gilberto Genebrardo Arcivescovo di Aix . | Francesco Guida . |
| Arrigo Spondano Vescovo di Pamiers . | Tommaso Maria Minerelli . |
| Antonio Maria Graziani Vescovo di Amelia . | Pamfilio Cesio Cassia . |
| Antonio Godeau Vescovo di Vences . | Antonio de Lorea . |
| Donie d' Attichi Vescovo d'Autun . | Cornelio Woons . |
| Il celebre Dottore Martino Navarra . | Giambattista Fevillett . |
| Il Cavaliero Paolo Alessandro Maffei . | Vincenzo Willart . |
| Il Padre Gualtieri Gesuita , nella sua cronologia . | Girolamo Manfredi . |
| Il Padre D. Giovanni Antonio Gabutio , della congregazione di san Paolo in Roma , che formonne la storia in più volumi . | Girolamo Catena . |
| Il Maestro Abramo Bzovia Domenicano , che ne scrisse un grande volume . | Ludovico Giacobillo . |
| Il Maestro Arcangiolo Caraccia Domenicano , Procuratore della canonizzazione del Beato . | Giacomo Guidoni . |
| | Francesco Rossicci . |
| | Andrea Morosini . |
| | Saverio Binio . |
| | Lorenzo Surio . |
| | Michele ab Isselt . |
| | Paolo Manuzio . |
| | Orazio Torfellino . |
| | Girolamo Plati . |
| | Giovanni Mariana . |
| | Papirio Massoni . |
| | Domenico Gravina . |
| | De' Thou . |
- Anto-

(VIII)

mosi Vescovi , e di un numero copioso di non ignobili Scrittori laici ed Ecclesiastici , di varj Istituti , e di Nazioni diverse . Quanto penetrarono colla loro mente , e quanto sperimentarono i mentovati Personaggi nel s. Pontefice , tanto e vieppiù migliorato in cielo ora lo adorna inverso la chiesa , e coloro che a Lui ricorrono : essendo stato dotato dalla Natura e dalla Grazia , di un segnalato coraggio , di un costante zelo per la gloria di Dio , e per il bene de' Fedeli ; e di una ammirabile gratitudine , mentre stava tra i viventi in terra (n) . A un tale Santo avendo la mira i vostri Antenati e Congiunti , non furono improvidi per la nostra Patria , e per le Famiglie vostre , in eleggerlo a Se e a Voi , speciale Padrone , e Protettore .

Potevano sì altro Santo , e forse s. Andrea eleggerli ; ma il s. Apostolo , come senza ingiuria non lo era : così dippii senza sua ingiuria non fu eletto . Potevano eziandio starsene in tutto privi di alcun Santo Padrone , senz' ammirarsene i savj ; non essendo tal mancanza , simile a quella o di un qualche articolo di Fede necessario onninamente alla salute , o di un qualche sacramento de' morti ; onde nella presente voga di avere ss. Padroni , tutti i secoli fossero stati simili tra loro . Tutti abbiamo l'obbligo di non dispreggiare i Santi , ma non di venerarli tutti con qualche positivo , ancorchè semplice e privato culto : e molto meno di avere Santi Padroni con quei requisiti , e con quei riti o anteriori , o posteriori al 1630 . Tale fu la nostra Patria ; nè con ingiuria della prima ragguardevole Città-

Antonio Galloni .

Giampiero Giuffano .

Ubero Foglietta .

Il Lopez , il Pìd ed altri .

(n) Nel solenne possesso del Pontificato fermò l' inalterabile camino , per non perdere di vista un suo antico benefattore , che vide tra la folla del popolo . Fattolo innanzi a se venire , pubblicamente ringraziollo . Indi a Palazzo lo rimeritò , una con due figli .

Altra volta vide e conobbe tra

la molta gente un Contadino che 16 anni prima l'aveva albergato in sua casa , lo fè chiamare , lo premio , e dotò due sue figlie di 500 scudi per ogn' una .

Conobbe a prima vista un certo Frate minore della Scarpa , e lo fè Vescovo di Velletri , perchè gli aveva conservato un processo , mentre negl' anni scorsi era Inquisitore in Bergamo .

Mandava in cerca di ogni suo benefattore , per premiarlo .

(IX)

dinanza , e del primo rispettabile Clero : avendo eglino ; oltre i speciali Santi Tutelari delle loro famiglie e persone , anche per gli comuni ; e pubblici bisogni la Madonna detta del Soccorso , antichissima di tempo , benignissima di cuore , sperimentatissima di buoni effetti . A questa , anche senza la presente figura , e liturgia de' Santi Padroni , e non ostante che si venerasse in una chiesa di Frati , erano i vostri Antecessori o chierici ; o laici utilmente rivolti . Adunque qual moderno delitto a i vostri Antichi deesi imputare ? Quale antica possibilità di non aver avuto Santi Padroni , i vostri Moderni son dispettosi di credere ? Avendo già voi in oggi il Santo Padrone per la vostra elezione , dovete sostenerne quel debito culto , che vi fu fatto violare dal 1750 ne' direttorj , e nella feria dalle opere servili ; eziandio dopo il castigo , che nel 1749 provaste .

Il perchè voi con queste (comunque censurabili) inosservanze declinaste da' vostri Padri , fu l' Arciprete di quel tempo : intollerante che s. Andrea Apostolo , Titolare della chiesa Arcipretale , non godeva il suo giorno interamente festivo , per la bolla di Bened. XIV moderativa della prima osservanza delle feste ; e che all' incontro godevalo s. Pio , come Padrone principale ; quindi egli cominciò a sognare mille fantasmi orpellati di verità ; e coloritili colle regole di una lontanissima prospettiva , presentolli , non senza qualche suo vantaggio , a voi ; perchè veggendone vestito il s. Apostolo , ne credereste la padronanza .

Or Io , vostro (per elezione) compatriota , e perciò del vostro decoro e spirituale vantaggio , amatore assai più di quel che fu egli , per necessità di sola nascita compatriota , ma non amatore , affinchè vi poniate nel dritto sentiero di religione , e di culto , vi appresto il lume colla presente apologia . Questa in due parti divido . Nella prima , vi dimostro la falsità dell' antica padronanza di s. Andrea . Nella seconda , la vera , la prima e l' unica di s. Pio V . Ciascuna sarà preceduta da una particolare epitome , con distribuiti numeri distinta , per comodo al leggitore di aver tutt' assieme l' idea di ciascuna parte ; e per riscontrarla copiosamente nel corpo dell' apologia , sotto i medesimi numeri riportata , distinta , e dimostrata .

Amatissimi miei compatrioti , di qualunque ceto e sesso voi siate , eccomi a voi con nelle mani mie la causa vostra

B

che

che tratto: poicchè se prima non era necessità l' eleggere s. Pio V. in vostro Padrone; ora è obbligante religione il riconferirlo nella foggia medesima che lo eleggeste, e ne' vostri direttorj il registraste. Da illuminati cittadini, che pur numerosi in più generi ne produsse. (a), e tutta via ne produce la vostra Patria,

(a) Il già D. Francesco Carfora togato del S. R. C.

Il già D. Gianmaria Puoti dopo una rinomata Avvocazia, dalla M. del Re che D. G. fù togato Giudice della G. C. della Vicaria.

Il già D. Carlo Puoti, Capo di Rota in molte Provincie di questo Regno.

Il già D. Giuseppe Puoti, Prelato secreto del Papa Benedetto XIV.

Il già D. Carlo Carfora nipote del sudetto D. Francesco, quale eziandio solo, avrebbe spiccatamente splendore non meno a questa sua patria, che a tutto il Regno. Ottimo cattolico, insigne Dottore nell' uno e nell' altro Dritto, perito nelle Scritture, e ne' ss. Padri, nelle Lingue ebraica e greca, Uomo di universale erudizione, come costa e per fama, e per la sua ricca libreria, e per la corrispondenza con i primi letterati in Roma, in Italia, e fuori di questa. In tutte le doti superò il suo quasi maestro il rinomato D. Pietro Contegna suo compatriota: la morte lo rubò a tutti.

D. Francesco Puoti Dottore nell' una e nell' altra legge, annumerato tra Canonici Napoletani; opore non solito (per quanto so dalla mia gioventù) compartirsi neppu-

re a Diocesani non oriundi dalla Città.

D. Antonio Puoti, in età giovanile Arcivescovo di Amalfi. Nella vacanza di questa chiesa di s. Agata dal Capitolo della medesima fu cercato alla s. Sede per suo Pastore; ma ora continua a governare la prima chiesa.

D. Niccolò Rosselli, figlio dell' eloquente, perspicace, ed erudito D. Domenico, Dottor fisico: presto e maturo ne' suoi consigli. Quegli dopo il Vicariato Generale di più Diocesi e Archidiocesi, dopo il Vicariato Apostolico della Diocesi di Bojano, in età acerba fu assunto al Vescovato della medesima.

Altri due suoi Fratelli professano decorosamente l' Avvocazia nella capitale di questo Regno.

D. Niccolò Valletta, già Professore di Etica nell' Università di Napoli, ora nella medesima decora la cattedra degl' Istituti Civili. Onori molto più luminosi sicuramente promette alla sua Patria.

D. Domenico de Cesare aggregato per merito al numero de' Dottori di Teologia nell' Università Napoletana: ora Canonico Teologo in questa Cattedrale di s. Agata, dove colla dottrina e colla esemplarità onora questo suolo nativo.

(XI)

Patria, non dovete testar quest' errore, e questa colpa (b) agl' innocenti posterì vostri: siccome i vostri Antecessori non gli lasciarono a voi. Ma a somiglianza degl' uni, ed in esempio degl' altri, vivete a Dio, vivete al Santo, vivete a voi. A Dio, giusti, al Santo, offervanti, a voi, felici, e memori della verità che vi dimostro.

B 2

PARTE

(b) Errore e colpa, perchè non è dubia la Padronanza principale di s. Pio V. per motivo intrinseco di essa, ma per volontà dell' Arciprete del 49, e de' suoi aderenti, i quali con molti artifizj così circa la promulgazione del Festo nella sua, e nelle altre Parocchie, come circa la stampa de' direttorj, e finalmente per altri maneggi hanno ingannato le menti men culte di qualunque ceto, per introdurre il dubbio tra l' una e l' altra Padronanza. Li Punti dubbii, non sono di simil fatta. Monsignor Danza nel 1749 non dichiarò s. Andrea, ma s. Pio V., come si dirà nella

seconda parte sotto al num. II. e ben il poteva; perchè non faceva cosa nuova, che spettasse a Potestà Superiore. La dubiezza di chiunque sopra una Padronanza sensibilmente chiara, è, o volontaria per industriosa malizia, o involontaria per passivo inganno. L' una, e l' altra non nuoce alla certa Padronanza di s. Pio V. Nessuno perciò o ecclesiastico o laico è scusabile, almeno dopo la lettura di quest' apologia: non ostante qualunque umano rispetto, che è assai mostruoso tra gli eguali nell' impiego, che sostengono nella Terra e ne' Casali.

1

P A R T E P R I M A
D E L L A
Falrità di qualunque Padronanza
D I
SANTO ANDREA
S Ò P R A

La Terra di Arienzo, e i suoi Cafali uniti e diffiniti.

E P I T O M E.

Questa falsa Padronanza si reputa da meno favj, per vera, per antica, e quindi per principale. Si sostiene praticamente nella stampa de' direttorj, e nella feria dall' opere servili. Molti motivi giusta la loro mente allegano per sostenerla in questa guisa. Ella in questa guisa tuttavia non si regge; perchè i motivi allegati, sono di niun valore: e a rendergli validi non basta qualsivoglia capricciosa invenzione.

I.

La Padronanza non comincia o naturalmente o legalmente col Santo Titolare della prima chiesa. Non colla fabbrica della prima chiesa. Non colla fondazione del paese, nè inquanto agli abitatori, nè inquanto alla religione. Questo sarebbe un gran documento di Padronanza antica prima del 1630. ma questo è falso; 1. per l'esempio che ne danno altre chiese o eguali o maggiori alla nostra Arcipretale, 2. per la notizia autorevole de' canoni, 3. per il peso di valenti ragioni.

II.

II.

Non vi sono altri documenti proporzionati alla Padronanza di que' tempi anteriori al 1630. 1. perchè legitimamente richiesti, non furono recati. 2. perchè l'Attestato giurato di 16 persone vecchie, che recoffi nel 1774., è tutto falso per se stesso, ed è evidentemente irreligioso per rapporto agli Attestanti 3. perchè il creduto debito di una Terra culta di avere avuto qualche Santo Padrone prima dell' elezione di s. Pio V. nel 1721., è un pregiudizio puerile, discreditato anche dall' istessa Terra culta, che allegasi 4. perchè l' applicazione di questo stimato debito, in persona di s. Andrea, è contro l' arte del retto pensare. 5. perchè l'allegata consuetudine dal 1750. in poi per la Padronanza di s. Andrea, almeno per la manutenzione della presente vantata Padronanza dai meno savj, non è causa di una Padronanza nuova; nè i più savj la vogliono nuova, per tenerli meno allo scoperto, di quel che si tengono volendola antica, la quale non ha bisogno di verificare i requisiti prescritti dalla S. C. de' Riti, per ordine e conferma di Urbano VIII. dopo il 1630.

III.

Neppure vi sono segni che indicassero di esservi stati un qualche tempo detti documenti antichi; proporzionati ad una Padronanza antica. Gli direttorj sono segni o indici, quali non fanno o Santi o Padroni; ma presupposti, ne additano poi il Rito. Questi non vi sono in favore della pretesa Padronanza 1. perchè i direttorj antichi anteriori al 1721. quando fu eletto s. Pio, non fanno menzione di s. Andrea Padrone, facendola pur troppo di altri Santi Padroni di ciascun luogo della stessa Diocesi. 2. perchè non ne fanno menzione nè tampoco i direttorj posteriori al 1721. infino al 1749., tempo dell' impegno dell' Arciprete; e neppure i direttorj del 1722. quando cominciossi a notare la prima volta il Santo Padrone per la terra e per i casali di Arienzo. 3. perchè il solo direttorio del 1734., che nota s. Andrea per Padrone, non è direttorio antico: non ha continuazione coi direttorj anteriori e posteriori a se: fa opposizione ai medesimi, in molti de' quali

quali si vieta l'apporre il titolo di Padrone a s. Andrea: fa opposizione a se stesso, perchè segna anche s. Pio V. Padrone principale, segnandolo coll' intera festa di precetto, quale non compete se non al Padrone principale. Finalmente è un' abbaglio o dello stampatore o dell' Autore; seppure questi non l'ha notato per Padrone, non della Terra, ma della chiesa Arcipretale.

IV.

In mancanza (ben conosciuta dall' Arciprete del 49.) de' suddetti momenti, niente vale alla Padronanza di s. Andrea il suo illusivo sistema, cioè: s. Andrea, e s. Pio V. sono tutti e due Padroni Principali di Arienzo; ma s. Andrea, primo e principale, *quia Apostolus*; e s. Pio, secondo principale, perchè meno degno. Come per il Regno la Concezione e S. Gennaro: tutti e due Padroni principali, ma la Concezione, prima Principale Padrona; e s. Gennaro, secondo Principale meno degno. Sistema questo futilissimo. 1. perchè è suppositizio di molte falsità 2. è tutto volontario. 3. è in se stesso contraddittorio: è perciò falsa qualunque Padronanza di s. Andrea sopra la Terra di Arienzo e suoi casali.

DIMOSTRAZIONE

D E L L'

E P I T O M E.

I.

L' Uomo insino dal concepimento suo depravato di affetti, e tra le intellettuali creature il più rimoto dalla prima Ragione, non potendo da questa meschina e perigliosa sorte affrancarsi, meglio al suo onore ed alla sua eterna salute provvede, quando intraprende pochi affari in vita sua, che quando si caccia entro a numerose facende. Il perchè si è, che come un zoppo prono alle cadute, quanto meno camina, meno inciampa;

4
 pa; così l'uomo dalla sua origine malconcio e guasto, col far poco, o più facilmente non devia dal retto, o dal retto un poco meno traligna. Altrimenti da questa economia di vivere trovavasi pienamente disposto l'animo dell' Arciprete del 49., e punto nella parte più delicata del suo cuore dalla legittima decadenza dell' intero festo dell' Apostolo s. Andrea, Titolare della sua chiesa, non solo stese la destra a sostenerne il detto giorno in faccia alla consaputa bolla di Benedetto XIV. ma a tal fine propalò una novità gravosa alla sua, e alle altrui coscienze; attentando di rimuovere s. Pio V. dal Padronato principale, per usurparne l' intero giorno festivo, ed acconciarlo una col Padronato, al Titolare della sua Parocchia. Egli in questa faccenda non vide che ogni novità eziandio di cose buone, perchè s'introduca, esige un merito maggiore di quelle buone, che preesistono: senza scandalo di ammiratori, senza rumori d' intolleranti, senza censure di contraddittori, e senza pregiudizio, o di anima, o di corpo, o di società. Parimenti non vide, che la sua novità applicata al Titolare della sua chiesa, faceva una comparata assai meschina in mezzo a tante chiese madri, della sua assai più ragguardevoli, che da lungi e dappresso l'avrebbero smentito. Non si curò ei di sapere, e credette che non se ne curassero gl'altri, che le chiese madri di Napoli, e di Benevento; e quelle che gli stavano più dappresso, cioè dell' Acerra, e di Maddaloni, tutte sono anteriori al 1630. (a); nella fabbrica, e nel Santo Titolare: eppure in nessuno di questi rispettabili luoghi, il Santo Titolare della prima chiesa, è l' istesso che il Santo Padrone principale. Il Titolare di quella di Napoli, di Benevento, e dell' Acerra, è l' Assunta; ma il Santo Padrone principale tra la sfera commune de' Santi in Napoli è s. Gennaro, in Benevento è s. Bartolomeo, nell' Acerra è s. Cuono sito nella chiesa di un romita, in Maddaloni il Santo Titolare

(a) Prima di tal' anno, la Padronanza di un Santo dipendeva dalla libera divozione degli abitatori del luogo; ed il Vescovo o il Parroco col popolo potevano dimenarsi a venerare alcun Santo Padrone; e spe-

cialmente avrebbero avuto la mira al Titolare della prima loro Parocchia. Ma non fu così. Dopo tal' anno dovevano osservarsi le Regole della S. C. de' Riti.

re dell'insigne collegiata è il principe degli Apostoli s. Pietro: eppure il Santo Padrone, è s. Michele Arcangelo. Adunque il Primato di una chiesa all'altra, il titolo di quella, e l'anteriorità della fabbrica, non portano seco, sia naturalmente, sia legalmente la Padronanza antica, e principale. Io però non finisco d'intendere, come riflessi lo spirito a tanta licenza di ostentare Primato e titolo di chiesa per il suo disegno, in faccia al contrario esempio della sua Cattedrale di s. Agata, non meno autorevole, che a lui dimestico: che anzi fè volare la sua scrittura colà, dove il titolo della Cattedrale è l'Assunta, ed il Padrone principale della sola Città, è s. Stefano Protomartire. Questa sua dottrina di primato e di titolo di chiesa, giunse troppo pellegrina in quella sede vescovile; ma non trovato per essa alcun domicilio, ritornossene necessariamente, tra tutte le altre chiese madri, soltanto in questa medesima arcipretale, ad ereditare una tomba perpetua, come fortivvi una culla abortiva. Altrimenti tutte le sudette chiese madri avrebbero dovuto cangiare il loro Santo Padrone; e la cattedrale di s. Agata trasferire nella Vergine Assunta, il Padronato del Protomartire Santo Stefano.

Perchè fusse vera questa sua dottrina, senza esempio del presente e del passato secolo, farebbe d'uopo, che questa liturgia di avere e venerare Santi Padroni, fosse cominciata se non dalla prima fondazione de' paesi, (in qual caso farebbe cominciata prima della fede:) almeno dal principio di nostra Religione in quelli introdotta. Concioffiachè essendo il di lei principio, le propagate e credute verità della fede, e la pratica de' sacramenti, tra quali il primo è il battesimo, che si conferisce nelle chiese madri; i Santi Titolari di queste, farebbero stat' invocati i Padroni e Protettori de' rispettivi luoghi, infino alla nuova disposizione di far Santi Padroni, emanata dalla S. C. de' Riti nel 1630 per ordine di Urbano VIII. (a) Ma il s. Padre ne fa sapere con ve-

C

rità

(a) Nel fine del §. 2. della costituzione di detto Urb. *Universa per orbem &c.*, conchiude così: *atque unius ex principalioribus Patronis in quocumque Regno sive*

Provincia; & alterius pariter principalioris in quacumque Civitate, Oppido, vel Pago, ubi hos Patronos haberi & venerari contigerit.

6.
 razione notevole, che nè colla fondazione de' paesi, nè con quella della Congregazione cominciò e perdurò simile liturgia: chiamandola contingenza, non mica necessità, con questi termini: *Ubi hos Patronos haberi & venerari contigerit*. Simile a questa formola è quella del decreto della S. C. de' Riti, confermativo dell' elezione di s. Pio V.; conchiudendolo colla sua incertezza dell' essere o del non essere in questa Terra altro anteriore Padrone principale: *dummodo aliam Patronum principalem non habeant*. La Curia Romana, quale su questo punto ha cognizione delle chiese particolari, allorchè or l'una or l'altra (come osservasi nelle spedizioni de' suoi decreti in varj tempi registrati) le porge supplica, o per il Padrone principale che innanzi non aveva, o per altro Padrone minore, appoggiata eziandio a questa ragione di fatto e di sperimento, usa amendue dette formole, quali esprimono contingenza e incertezza, non mica necessità e sicurezza di averli e venerarli simili Padroni. Non però è contingenza, è anzi necessità che ne' paesi nostri siano abitatori fedeli e bene inclinati alla Religione; sianvi Sacramenti, vangelo, e culto de' Santi; sianvi chiese col loro titolo: e vi sia la chiesa madre. Adunque la Padronanza principale di qualche Santo, non comincia nè naturalmente nè legalmente colle anzidette cose. Imperciocchè quando così e con quelle cominciassero, la detta formola, *ubi hos Patronos haberi & venerari contigerit*, farebbe quest' altro senso eguale al primo; cioè, *ubi ecclesiam matrem cum Sancto Titulari; ubi religionem, ubi sacramenta haberi & venerari contigerit*. Parimenti l'altra formola: *dummodo aliam ecclesiam principalem cum Sancto Titulari non habeant*. Ed a chi può cadere in mente simile sollezza? Quando però fusse così; allora nè per s. Pio farebbesi ottenuta, nè per altri Santi in altri luoghi si spedirebbe nella curia Romana la conferma delle rispettive elezioni; perchè sempre si presupporrebbero in tutti i luoghi dette Padronanze principali: come si presupporrebbero le chiese principali co i titoli delle chiese.

Nè questa contingenza, che sembra nata da una certa trascuranza, punto deroga o al dogma della religione, o allo zelo de' Prelati delle chiese, o alla pietà de' fedeli. Il dicchè si è, che il culto de' Santi, in qualità di que' Padroni che ebbero voga secondo il costume anteriore al 1630; e quali secondo la nuova leg-

legge hanno voga dallo stesso tempo in poi; fu ed è una liturgia che non entra nella sostanza del semplice culto de' Santi: E' anzi una seguela di questo culto, sempre però entro la sua accidentale ampiezza, insin dove tratto tratto si estese. Che se gli articoli di nostra fede molto più necessarj della liturgia de' Santi Padroni, e sebbene dal principio sempre gl' istessi, crebbero (a) poi nella spiegazione e nella proposta che fenne la Chiesa; e se i Sacramenti sempre gl' istessi nella loro sostanza sortirono dalla medesima chiesa qualche novità (b) aliena dalla liturgia degli antecedenti secoli: molto più ciò che non fu prima intorno al semplice culto de' Santi, praticossi poi colla successione de' tempi. Essendo perciò il culto de' Santi di tal natura, non tutto in una volta ebbe origine dal principio della chiesa, ma dopo qualche tempo. Ciò che dopo qualche tempo comincia, è indifferente a cominciare in uno o in altro secolo, e tal volta dopo più secoli; e specialmente se si attende alla condizione degli uomini, i quali in varj tempi sono variamente portati in tutte le materie; e di queste vieppiù in alcune circostanze, quali non sono necessarie, ma sono apici della sostanza di quelle. Ed in vero, non è di uomo savio il pensare de' secoli passati o de' futuri

C 2

(a) S. Tom. 2. 2. q. 1. a. 7. *Quantum ad explicationem crevit numerus articulorum. Quia quadam, explicite cognita sunt a posterioribus, quae a prioribus non cognoscebantur explicite.*

(b) Circa il ministro del Sacramento della Cresima fu osservantissima la consuetudine del solo Vescovo; come da Innocenzo I. a Deventio c. 3. -- Da s. Girolamo nel Dialogo contro i luciferiani; e da s. Cipriano nell' epistola 73. Di poi in mancanza de' Vescovi, rimosso ogni scandalo, e per ragionevole e molto urgente causa, dal solo Papa ne fu dispensata la facoltà a

qualche semplice Sacerdote; come s. Gregorio Papa recato da s. Tom. 3. p. q. 72. art. 11. al 1. -- L' istesso Sacramento ne' primi secoli della chiesa perseguitata, si conferiva subito agl' infanti battezzati. S. Tom. 3. p. q. 72. art. 8. Non così dopo il tempo della persecuzione; ma dopo l' uso della ragione. Catech. p. 2. della Cresima num. 17. -- Parimenti circa la variata prima offerenza della sacra comunione sotto amendue le specie a i laici. Costa ancora l' aggiunta del Suddiaconato al numero degli ordini sacri, ed altro.

8
 futuri al pari de' nostri; come in tanti generi di cose spettanti alle arti liberali o meccaniche (a), la sperienza del presente e la notizia del passato, ci fanno spregiudicati. E finalmente se si attende alla varietà e situazione de' paesi, ne quali una costanza non necessaria ancorchè buona, non di repente e nel medesimo tempo, che ebbe origine in un paese, si comunicò ad un altro. Tale è il culto de' Santi Padroni sotto la liturgia o anteriore o posteriore al 1630. Ed infatti io rilevo da tutti que' direttorj che ho potuto avere di questa Diocesi, che nel governo di Monsignor Albini, Gaeta, e Danza insino al 1748, Arpajo, non aveva santo Padrone (b); e nè tampoco dopo questo tempo lo aveva Ducenta (c): avendoli da tempi antichi e continua-

(a) E' manifesta la diversità degli edifizj o sacri o profani, della composizione della musica, e dell' oratoria, della foggia de' vestimenti, e di altro de' tempi presenti, da quella de' tempi passati.

(b) Ne' direttorj anteriori al 1721, retrocedendo insino al 1705, s. Michele si segna solo Titolare. Dal 1721 in appresso, anche solo Titol. nei mesi di Maggio, e Settembre: con una rubrica, che in quanto al resto rimanda il lettore al corpo del direttorio commune della Diocesi (nel quale non si notano Padroni delle Terre): anzi vieta che se gli aggiunga altro. In qualcheduno, o due direttorj, come è quello del 1738 si segna: Titol. e Padrone della insigne Colleg. non della Terra. Se si vuole anche della Terra, credo che vi sia intervenuta l'osservanza del decreto della S. C. de' Riti, affinchè dopo il 1630 tal Padronanza fosse valida. Leggo però che ne' direttorj del 1742, e 48 viene corretta la segnatura di s. Michele, Padrone.

Conciossiachè in quello del 1742 si nota così: *Die 29. Sept. in Dedicat. s. Michaelis Archan. pro Arpajo, servantur omnia quae in Kalendar. pro cunctis adnotata reperiuntur.* E alli 7. di Maggio similmente si segna semplice Titolare. Nel direttorio del 1748 nel mese di Maggio è lacera la carta del mio direttorio. Nel mese di Settembre sta segnato così: *Pro Arpadii clero 29 Septemb. In Dedicat. s. Michaelis Archang. Tit. Eccl. Archipr: servantur exposita pro cunctis suo loco;* cioè nel corpo del direttorio che è per tutti, e non per que' soli di Arpajo.

(c) Nel direttorio del 1750 si segna semplicemente s. Andrea Titolare, non ostante che l'istesso Santo si cominciassero a segnare anche Padrone per la Terra di Arienzo. Nel 1734 si legge segnato per l'una, e l'altra Arcipretale, eziandio Padrone. Ma questa nota, quanto vale per Arienzo come si dirà sotto al Num. III; altrettanto è valuta per Ducenta. Dal 1721 retrocedendo insi-

tinuati, gl' altri luoghi della medesima Diocesi. Che se qualche Santo titolare è stato venerato per Padrone, ciò è sortito per altro motivo. Nè io ho dimostrato contraddizione tra il Titolare e' l Padrone; ma ne ho escluso la naturale e legale connessione, per via di esempio o fatto; per via di quella notizia autorevole, che si rileva dalla costituzione di Urbano VIII., e dalla regola che osserva la S. C. de' Riti; e finalmente per quella della presente ragione: cioè, che la liturgia de' Santi Padroni non entra nella sostanza del semplice culto di effoloro: per le quali tutte, all' Arciprete del 49. manca l' unico valido argomento, che gli farebbe onninamente necessario, per l' antica e principale Padronanza dell' Apostolo s. Andrea.

II.

Passato però lui di repente al mondo della verità e premdone li primi vestigi gl' innocenti e creduli suoi successori, ebbe la mascherata Padronanza di s. Andrea qualche camino, sebbene innaturale e stentato, sotto alle fitte pupille de' curiosi infino al 1774. Allora fu che Monsignor de' Liguori da superna virtù illuminato e commosso, chiese al collegio di s. Andrea, e a PP. di s. Maria a Vico, dell' una e dell' altra Padronanza i rispettivi documenti. Gli recarono i Padri tutto e quanto si contiene nella seconda parte di questa Apologia per rapporto a s. Pio V., ma non tutto e quanto si contiene in questa prima parte contro la falsa Padronanza di s. Andrea; perchè non ebbero, come ora hanno nelle lor mani i documenti recati in difesa di questa.

Il non mai abbastanza lodato Arciprete col suo ragguardevole collegio si presentò al degnissimo e semplicissimo Prelato con que' documenti alla mano, con molto senno però; perchè con molta indifferenza sul qualunque evento dell' una, e dell' altra

infino al 1705, non si segna Padrone neppure della chiesa, e dal 1721 procedendo infino al 1750, fuori di quella volta che si segna Padrone della chiesa, si segna solo

Titolare. Non ostante la vicinanza di Ducenta alla città di s. Agata, non si comunicò da questa a quella la divozione e liturgia de' Santi Padroni infino dopo il 1750.

tra Padronanza; girando in oltre tra suoi labri un certo che di credenza, che s. Pio V. fusse il vero Padrone; ma che egli non era nello stato e nell'impiego di mutare quel che osservato da suoi antecessori, aveva innocentemente trovato. Io però non posso e non debbo affrancare da molte censure quella ignota mano, che per necessaria mancanza di veri e sodi documenti, lavorò ed offerì documenti apertamente falsi e giurati: documenti puerili e ridicoli, ad insigniti e rispettabilissimi ecclesiastici, con tanto poca riputazione di questi, quanto fu il rischio in cui gli pose, che andassero a conto loro ora l'infamia, ora i puerili documenti da essa lei fabbricati. Il primo e qual più valido documento fu un attestato giurato di 16. persone tutte di grave età nel 1774., tra le quali fa trovare (e vorrei non saper il come) fa trovare il Signore D. Giuseppe de Nupriis: egualmente testificando, che 50. anni addietro, cioè nel 1721. dal parlamento di 91. persone si elesse s. Pio V. non per Padrone speciale, cioè principale; ma per un altro, cioè secondo Padrone; e che da loro maggiori e antenati, era pervenuta ad essi attestanti la tradizione dell'antica padronanza, e del culto grande non mai interrotto dell'Apostolo s. Andrea Titolare della chiesa arcipretale; e finalmente col medesimo giuramento compromettonsi comparire in ogni foro. Prodigalità questa in vero troppo spietata, che il fabbro dell'attestato usò della coscienza e dell'onore non meno de' medesimi attestanti, che di coloro, dovevano far uso dell'attestato. Prodigalità, ridicolo, spietata! Non sapeva il fabbro che esisteva presso al Notajo, registrato il parlamento del 1721, in cui si elesse s. Pio V. non per altro padrone, ma per padrone speciale? Poteva almeno non dubitare che presso i PP. di s. Maria a Vico, se ne conservasse la copia autentica? Non doveva prudentemente sospettare: chi sa, se i PP. conservano l'editto originale di Monsignor Albini, in cui sta inferito il decreto della S. C. de' Riti (a); che concedè s. Pio V. per padrone principale all'universo clero,

e po-

(a) L'attestato o copia: l'editto originale coll'inferito decreto della S. C. de'Riti, la copia autentica

del parlamento, stanno presso li PP. di s. Maria. Si recarono intieramente dopo la seconda parte.

e popolo : quali in conformità del parlamento di 50 anni addietro, lo eleffero, lo chiesero, e l'ottennero confermato; non per un altro padrone, ma per un padrone speciale? Non leggeva egli ne' direttorj dal 1722 infino al 1749 (a) s. Pio V. segnato qual Padrone principale? Non aveva egli udito dalla bocca dell' istesso Arciprete del 49, in ogni anno antecedente alla decadenza del festo di s. Andrea per la costituzione di Benedetto XIV., promulgato il giorno di s. Pio V. in tutto festivo, che non compete secondo i canoni, se non se ad un padrone principale? Non udiva egli da tutti gl' Arcipreti successori di quegli, e posteriori alla costituzione mentovata; e dal medesimo Arciprete del 49, dopo detta costituzione promulgarsi il giorno di s. Pio, festivo in quanto alla sola messa: che eziandio così diminuito, canonicamente non deve a secondi padroni (b)? Che se egli non sapeva, non sospettava, non dubitava, non leggeva, non udiva; avevano udito, letto, e saputo gl' altri; e cogl' altri ogni foro, dove il fabbro prodigamente spinge gli semplici e giurati attestanti, e gl' innocenti rispettabilissimi insigniti: ogni foro, io dicevo, avrebbe udito, letto, e saputo, che per gli attestanti, l' attestato riusciva falso, e irreligioso; e per coloro, che l' avrebbero usato, l' attestato non dava alla voluta padronanza di s. Andrea, veruno appoggio vero, ed onorato, nè per esso Santo che in simil guisa veniva offeso, nè per essi promotori, i quali sebbene da se non si mossero, ma soltanto furono richiesti; tutta via non gli reggendo il cuore di non fare per il titolare della loro chiesa qualche cosarella; fero ciò che innocenti e creduli gli pose in rischio di minorare la propria riputazione con quell' attestato alle mani.

Che-

(a) Quali si recarono più propriamente nella seconda parte di questa apologia.

(b) Benedetto XIV. lascia l' obbligo della messa negli giorni festivi, quali sotto alla sua disposizione si verifica che sian festivi; non a quelli o non festivi o decaduti dal genere de' festivi. Essendo decaduto s.

Pio V. dalla padronanza principale, che è sola causa del giorno festivo, non era più il suo giorno nello genere de' festivi: e quindi per la nuova bolla non gli converrebbe neppure il mezzo festo. E' perciò meglio segno parziale di padronanza principale ma di ciò nella seconda parte sotto al num. 111.

Che se pur l'aveffi io saputo ! con cristiana carità l'avrei detto: voi dove ne gite; e cosa mai vi fate voi con simil documento alle mani? come celarete al mondo due inorpellabili falsità: e quella con cui asserite, che nel parlamento di 50. anni addietro si cercò e si ottenne s. Pio V. per secondo padrone; e quella, che il signor D. Giuseppe de Nuptiis (intervenuto in qualità di secondo eletto nel parlamento di 50. anni addietro), ancora ei lo avesse eletto, cercato, ed ottenuto dalla S. C. de' Riti per un altro Padrone? Eccovi innanzi agl'occhi il parlamento del 1721. leggete qui.... *per lo che (il popolo) nudrisce desiderio, come reiteratamente ce ne ha fatto istanza, di eleggerlo e deputarlo per nostro speciale Protettore e Padrone.* In prospetto di questo leggete ancora l'attestato che or'ora presentaveste al Prelato.... *E che quantunque da circa 50. anni addietro si fosse cercato ed ottenuto s. Pio V. per altro Padrone.* Si possono negare queste due scritture tra loro contrarie; come sono contrarij li due vocaboli, di *speciale*, Padrone, e di *altro* Padrone? Che se questo attestato in due principali punti è così chiaramente falso, come il parlamento contrario all'attestato, è chiaro in tutti li due medesimi punti: sarà vero il resto, che in questo si asserisce, e si giura? Tutto dunque è falso. Astenetevi perciò dal parlarlo; e per non recare ingiuria ad amendue li Santi, e per non foccombere voi alle dicerie di un popolo immoderato, che è facil cosa si scandalizzi; e per non soggettare il degnissimo D. Giuseppe dell'onoratissima e pia famiglia de Nuptiis ad una taccia, che nè esso nè i suoi unquema si meritano. Conciosiacchè il fabbro dell'attestato spietatamente prodigo della stima vostra, e di tutti gli attestanti, ha preso più fitta la mira alla riputazione di questo galant'uomo, che l'è uno de' più divoti clienti di s. Pio V. Eccomi nel riscontro. Egli non ha fatto cassare (come prima dovea fare), dagl'atti del parlamento, il suo nome in qualità di secondo eletto; che con 91. persone elesse san Pio V. non per un *altro* Padrone, ma per un *Protettore e Padrone speciale*; ed assieme con questa perniciosissima ommissione lo fa notare nel pubblico attestato, in cui gli fa deporre con giuramento: che nel parlamento del 1721 san Pio V. fu eletto per secondo Padrone. L'attestato del 1774 già a voi è noto, come quello che sta nelle vostre mani, per già già
ular-

usarle: aprite questo foglio, osservatelo nel principio, che dice così: *Costituiti alla nostra presenza il Signor D. Giuseppe de Nuptiis di anni 99. ec. ec.* Ma voi forse trafeccolate in udirmelo dire, che il medesimo fu uno de' principali elettori di s. Pio V. Sì fullo; e a torvi di dubbiezza e d'incommodo nel cercarlo negl'atti di Notar Domenico Ruggiero presso Notar Lellio Morgillo, l'ho presto in faccoccia. Il parlamento è questo; e questo è il suo nome, leggetelo che dice così: *Ad preces nobis factas pro parte magnificorum V. J. Doctorum Honufrii Lettiero, Josephi de Nuptiis &c. ad presens electorum & administratorum Universitatis &c. &c.* Adesso ditemi in cortesia, o Signori Insigniti: sembra a voi l'attestato essere degno non che di profferirsi in giudizio, ma di stare anche per un solo momento nelle vostre venerande e onestissime mani? Voi ne siete innocenti, perchè creduli e inconsapevoli. Eh chi mai può negarlo? Il degnissimo galant' uomo giaceva nell'attuale languore di capo, che spesso volte da più anni lo avvilitava di spiriti, come costa a tutti; ed al fabbro dell'attestato riuscì di far cantare la palinodia a un galant' uomo (in scii però quei di sua casa), negl' ultimi anni di sua onoratissima vita; il quale, oltrecchè teneva il suo nome indelebile negl'atti del parlamento, fu altresì nella sua sanità continuo proclamatore della Padronanza principale di s. Pio V. a suoi gloriosi figliuoli, riferendo loro pelo per pelo, tutto l'operato da lui nel 1721 per la gloria del Santo.

Ma poicchè il passo fu dato, e a me non toccò la sorte di prevenirlo: ora chiusi gl'occhi alle due menzogne, intollerabili eziandio a me, che ne sento l'altrui rossore, e conchiuso tutto il resto dell'attestato parimenti come falso, giusta l'oracolo del savio (a): forgemi in talento la sola difamina della cinguettata nell'attestato famosa tradizione della Padronanza antica, e del culto grande di s. Andrea, da i Maggiori e dagli Antenati pervenuta ad essi attestanti. Questa tradizione se non è un sogno, non ha affinità alcuna colla naturale possibilità del suo evento. Imperciocchè li 15. attestanti (tolto giustamente da mezzo a loro il degnissimo signor D. Giuseppe de Nuptiis), tutti nel 1774.

D
di

(a) Ecclesiast. cap. 34. vers. 4. *• mendace quid verum dicetur? Ab immundo quid mundabitur; &c.*

di anni più o meno gravosi, nel 1721. erano di anni 40. 37. 33. 27. 23., e 17. A questi erano antenati e maggiori, così quei del 1721. intervenuti nel parlamento, e quei dell'uno e dell'altro clero ne' rispettivi loro capitoli o radunamenti; come quei laici ed ecclesiastici del secolo passato. I primi, cioè quei del 1721. erano antenati, e maggiori immediati e vicini, e taluni anche congiunti di sangue a loro (a). I secondi, cioè quei del secolo passato, erano antenati e maggiori mediati e remoti a loro. I primi e immediati che nel parlamento e ne' rispettivi loro congressi nel 1721 eleffero s. Pio per Padrone principale, e quali dopo aver tenuto innanzi agl'occhi per un mese il Rescritto, colla restrittiva: *dummodo alium Patronum principalem non babeant*, ne diedero al Santo il possesso, non potevano tramandare a loro l'affettata tradizione. Resta solo che questa fusse stata ad essi tramandata da i secondi, mediati e remoti; cioè da quei del secolo decorso. In tale supposizione mi dicano il come questa tradizione fu cotanto arcana nel 1721., che saltando per sopra gl'antenati e maggiori intermedi, senza toccargli neppure un pelo del capo, pervenne solo ad essi attestanti. Essi certamente non rispondono alla mia domanda, ma altri per loro, vogliono verificare la tradizione per la ragione di un debito, stimato pressochè sacrosanto, nè senz'enorme taccia dispensabile, di aver avuto la Terra un qualche Santo Padrone prima del 1721., come quella, che era una Terra culta di dottori, di galantuomini, di varj ecclesiastici, e di molte migliaia d'individui. Da questo debito, tra le strane maraviglie de' moderni se non si fosse adempito da loro antenati, traggono con novella logica: dunque s. Andrea era il Padrone.

Qui, e contra tal debito non vorrei consumare la mia penna o stancar la pazienza del lettore, bastandomi quanto su questo argomento prima ho scritto nell'allocuzione preliminare, e nel num. I. Ma perchè ho promesso di non risparmiarmi, semprechè mi cadesse in acconcio il trattarne: eccomi nel scoprire altrimenti da prima del ricantato debito il merito singolare. Il merito è di un pregiudizio puerile nella divozione a Santi:

(a) Come si osserverà con piacere del lettore, nelle annotazioni all'attestato, recato in ultimo luogo dopo la seconda parte.

ti : concioffiachè , supposto che la liturgia di avere e venerare Santi Padroni non entra nella sostanza del semplice culto, salvandosi questo dal principio della chiesa senza tal divoto ritrovato, non ha fondamento nella natura degl' uomini, in varj tempi sopra molte materie variamente portati : non lo ha nel costume di buoni cristiani , a quali eziandio senza questa osservanza, non mancano i di loro Santi avvocati per i privati e communi bisogni : non lo ha nel carattere de' Santi Titolari , e nel primato delle chiese madri , come diffusamente si è detto : non lo ha in alcuna necessità eguale a quella di un qualche sacramento de' morti, e di qualche principale articolo di fede , come costa ; ondecchè Urbano VIII. ebbe a far sapere a tutto il mondo, che questa liturgia era una pura contingenza : necessariamente perciò si rileva che questo sacrosanto debito recato per ragione, è simile a quel pregiudizio di un ragazzo , il quale sommamente portato dalla divozione a un qualche Santo particolare, si ammira come di una cosa strana, che un altro ragazzo non la senta al pari di lui per il medesimo Santo . Oggi fa un sacro rumore questa liturgia de' Santi Padroni ; ed alcuni odierni abitatori di questa Terra , carcerati trà i confini dell' odierna osservanza , tanto e poi tanto la pensano anteceduta ne' secoli passati, che il pensarla altrimenti riputando ingiuria de' loro antichi antecessori , come d' insensati e di sprovveduti di asilo , se non l' avessero avuto sotto tale denominazione, rito, e legge , acutamente si ammirano se odono dirsi che in questa Terra mancava il Santo Padrone. A questi ammiratori torrà ben' io la meraviglia, con torre loro la mancanza di cognizione , di cui la meraviglia è figlia. E poicchè allegano una Terra culta ; a questa io gli richiamo per riceverne il verace lume del necessario disinganno. Leggano il parlamento del 1721. , ed in quello riuverranno 91. cittadini, cioè Onofrio Lettieri, Niccolò Rossotti , Agnello Carfora, Niccolò Puoti, Giuseppe Talgione fratello dell' Arciprete Talgione, che col suo clero concorse alla elezione e possesso di s. Pio V. , tutti Dottori nell' una e nell' altra legge. Marco Vincenzo Contegna , Carlo Martenisi , Caspero Puoti, Niccolò Romano , Giuseppe de' Nuptiis : tutti co i suddetti, delle più raguardevoli famiglie della Terra. Con questi, Carmine Migliore, e Francesco Cimino dottori in medicina, Fran-

cesco de' Bergamo, e Francesco Saccavino Notaj, e più degli altri, coscì delle antichità; col resto, che a complimento di 91. persone, io tralascio. Leggano la copia autentica del decreto Romano (a), in cui rinverranno enunciato ed assicurato il concorso e l' consenso di tutti gli ecclesiastici, alla Padronanza principale di s. Pio. Eh non è questa, quella Terra che allegano, culta di dottori, di galantuomini, di ecclesiastici, e di più migliaja di popolo; la quale non prevenuta da' pregiudizj di puerile divozione, e con saggio criterio, non maravigliandosi della mancanza del Santo Padrone infino al 1721., come di una cosa impossibile a crederfi per vera tra suoi primi cittadini, eleffe in s. Pio un Padrone nuovo, non inventò in s. Andrea, un Padrone antico?

Che se innanzi a questo lume di disinganno spiegato loro sugl' occhi dalla stessa loro Patria, giacciono tuttavia nell' oscurità che lor genera la maraviglia e la discredenza; sia pur vero per questa sola volta il decantato debito, e sia al più debito di convenienza e di congruità di avere avuto alcun Santo Padrone: Dicami però, dove costoro hanno imparato questo metodo di pensare e di ragionare, allorchè da un antecedente indifferente e universale, in materia dipendente dall' atti liberi dell' uomo, traggono un conseguente particolare necessario e determinato coll' evento? Non perchè è debito che una cosa si faccia, si può inferire: dunque si è fatta. Sa ognuno che neppure da un debito moralmente necessario a verificarsi, si può inferire: dunque se n' è verificato l' evento. Quindi l' arte della sana logica riprova e maledice ogn' illazione dalla potenza all' atto, e forma quel tanto ricantato assioma: *de potentia ad actum non valet consequentia*. Quando però costoro volessero che questo debito fosse stato effettivamente adempito da una Terra culta; essendo questo un debito di avere avuto un qualche Santo Padrone, non già questo o quello determinato Santo, qual necessità v' era che si fosse verificato in s. Andrea, e non piuttosto nella Madonna del Soccorfo, da immemorabile tempo famosa, così per la di lei commune beneficenza, come per l' altrui ricorso e culto universale

(a) Accennato nell' allocuzione *famente dopo la seconda parte.*
alla pag. IV. e che si riporta disse-

fale, costante, e non artificiosamente procurato da PP. Agostiniani, con motivo estrinseco d'Indulgenze?

Ma taluni chiaramente da me convinti, non volendo rimanerfene in tutto perditori, diconmi: dunque in nulla ne gioverà la consuetudine dell'osservata Padronanza di s. Andrea dal 1750. infino a questo 1779.? Dovrà dunque tutta obbliarsi, senza manotenere qualunque siasi Padronanza? Io per non contristarvi, ciò di repente non dico; ma v'interrogo. Qual Padronanza volete voi che si mantenga, una Padronanza antica, o nuova? se l'antica: questa non può causarfi da una consuetudine nuova; perchè ogni causa deve precedere il suo effetto. La Padronanza antica, voi la ripetete da'prima del 1630.; e la consuetudine dal 1750. Se la Padronanza nuova cominciata dal 1750. questa, oltrecchè sarebbe posteriore a quella di s. Pio V., cominciata nel 1721., e per conseguenza s. Pio sarebbe il Padrone antico e principale; sarebbe altresì contraria a i vostri direttorj, che recano il santo Apostolo, per Padrone antico e principale. Questa consuetudine perciò, punto non gioverà al Padronato di s. Andrea, distruggendone la Padronanza antica, con introdurla nuova dal 1750. in poi; non investendolo della Padronanza nuova, perchè questa consuetudine è insufficiente ad investirnelo. Ed in vero essa consuetudine causa di una Padronanza nuova, non fu cominciata ed accettata dal popolo con cognizione di consuetudine, e con intenzione (a), che questa col tratto del tempo dovuto obbligasse a guisa di legge, e qual dritto consuetudinario, derogativo della prima e legal Padronanza di s. Pio; ma ingannato credette a chi glielo proponeva quale preesistente dritto dell'antecedente e vera Padronanza di s. Andrea. Nè solo mancò il consenso del popolo; ma ancora quello del Principe, che igno-

(a) *Requiritur, ut actus exerceantur animo se obligandi per consuetudinem, seu introducendi jus consuetudinarium. Si enim animo depravato sua satisfaciendi cupiditati, populus vel major pars ageret contra legem, non introduceret jus consuetudinarium abrogans illam.*

Salmantic. ex multis tom. III. tract. XI. c. VI. p. III. §. IV. Veggano altri l'animo di chi vuol s. Andrea, Padrone per consuetudine prescritta.

Idem: de consensu principis loc. citat. §. V.

ignorava tal consuetudine contraria alla sua legge del 1630 (a) precettiva della maniera d'istituire Santi Padroni, ed abolitiva, detto fatto, di ogn' altra maniera. Certamente il Papa e la S. C. de' Riti la ignoravano; poicchè Monsignor de Liguori (b), proposta la questione tra l'una e l'altra Padronanza ad essa S. C., questa cerconne le scritture per esaminarle e formarne la decisione: consuetudine invero assai inutile o. all'antica o alla nuova qualunque Padronanza di s. Andrea; perchè è stata ed è in ogn'anno contradetta dalla pubblica offerta della Terra a s. Pio V. in contestazione del suo *offequio* (c) a un Protettore e Padrone speciale: contradetta parimenti dalla promulgazione dell'intero festo di esso s. Pontefice, nelle messe parrocchiali di s. Felice, di casa Zengha alle Cave, di Talanico, e di s. Niccolò Magno; contradetta finalmente dallo stesso Arciprete nella sua promulgazione del festo di s. Pio coll'obbligo della sola messa, che non compete a secondi Padroni; ma è una porzione di quel che compete a' Padroni principali.

Ma scotomi pure d'addosso quest' inutile peso caricatomi dall'altrui desiderio di manotenere per via di consuetudine la nuova Padronanza principale di s. Andrea. Desiderio questo non commune, perchè i più sagaci avverfarj affine di non rimanere moltoppiù allo scoperto, di quel che rimangono per la Padronanza-

(a) Vuole la S. C. de' Riti che i Santi Padroni si facciano per elezione; e questa con tre condizioni. *S. R. Congregatio, annuente SS. Domino nostro (Urb. VIII.) in electione Patronorum mandavit infrascripta impoſterum ſervari debere, declarans, quod aliter facta electio nulla ſit ipſo jure. Gavantus ex Salmant. tom. v. de tert. præc. Decal. tract. xxiii. cap. 1. pun. vi. §. vii.*

(b) Egli di moto proprio, come sotto il num. II. nel principio: Le parti richieste aspettavano da

lui la decisione. Egli mandò le ragioni di amendue le parti in Roma, per la decisione senza lite. Non si mandarono le scritture ricercate, per non dispendiarſi le parti..

(c) Nella seconda parte, come in luogo proprio si dimostra contro i meno saputi, che il vocabolo *offequio*, di sua natura addita non semplice divozione, ma una contestazione di Padrone. Cid si conchiude anche colle parole dell'istesso parlamento.

19

nanza antica, non pretendono la Padronanza nuova di s. Andrea, e desiderano non da questa meschina consuetudine, ma da ignoto principio la Padronanza antica, che questa non più come innanzi avaramente celata alle loro ricerche, uscisse ormai da qualsivoglia buco, che essi tentano in ogni dove aprire per rinvenirla.

III.

Nè di rinvenirla riuscirà loro giammai, perchè tiene l'istesso carattere di quelle cose, che non sono. Le cose ignote, ma che tuttavia sono, hanno di loro qualche segno che le indica; specialmente se sono tali, che per alcun fine debbonfi far note ad altri: non però lo hanno, quelle cose che non lo sono. La Padronanza antica di s. Andrea era ignota a tutta la Terra co' suoi casali nel 1721, come è chiaro ad ogni osservatore di quanto occorre nella elezion di s. Pio; se non vogliasi incolpar gravemente tutto il popolo, il Magistrato, l'uno e l'altro clero, e infino l'osservantissimo Monsignor Albini: quali concorsero alla Padronanza principale di s. Pio, perchè non conobbero altro anteriore Padrone. Era altresì necessaria a sapersi, come sapevansi e quella di s. Stefano in Santagata, e quella di s. Bartolomeo in Benevento, e quelle di altri Santi in altri luoghi. E in oltre non aveva alcuno indizio di se ne' direttorj della Diocesi, ne' quali stavano segnati i giorni de' Santi Padroni de' rispettivi luoghi di essa. Adunque detta Padronanza tiene l'istesso carattere di quelle cose che non lo sono; e quindi ella non era. Ed inverò, quando s. Andrea non fosse stato Padrone, non sarebbe stato anche così ignoto agl'altri; e non mai segnato ne' direttorj? Certo che sì. Come dunque la sua Padronanza potrà rinvenirsi, senza direttorj che la indicano? Eccomi nel riscontrarne la mancanza. Nel direttorio del 1720 immediato e anteriore all'anno 1721, tempo dell'elezione di s. Pio V., ne i direttorj del 1716. del 1715. del 1713. del 1709., gl'altri Santi Padroni, non ostante che fossero Titolari come s. Andrea: non ostante che ~~parecchi~~ il Padronato avessero il loro giorno festivo, come s. Andrea: non ostante che avessero il festo doppio di 1. clas. coll'ottava, come s. Andrea; tuttavia si segnano col
nome

nome di Padroni (a). Simili notazioni si osservano ne' direttorj delle altre chiese più ragguardevoli. Altrimenti però nelle appendici per Arienzo, e suoi casali si legge di s. Andrea; perchè questi si vede perpetuamente segnato senza nome di Padrone (b). Nè solamente gli enunciati direttorj, ma eziandio quei del 1705, del 1770., e per fine quei dello scorso secolo, non fanno di tal Padrone una passaggiera menzione. Il perchè si è, che in otto Direttorj (c) l'autore enuncia il numero degl'anni di quella sua incombenza; e da me ricorrendosi al primo anno di quella, rinveggo che l'autore nel 1705. formò il primo direttorio. A formar questo doveva osservare alcuni non pochi del suo predecessore; e prudentemente si può dire che i non pochi osservati, fossero stati quei quattro primi di questo secolo, ed altri pochi ultimi del secolo andato, Con quelli egli rego-

lan-

(a) Per Frascia. *S. Juliana V. & M. Tit. Archipr. eccl.* e poi -- *Frazii Patron. dupl. 1. clas.*

Per la Valle. *S. Pancratii antiq. Tit. ac. Patr. Vallis*, e non dice *Patron. eccl. dupl. 1. clas.*

Per Airola. *Georgii M. Princip. Ayrola Patr. ac Archipr. eccl. Tit. dup. 1. clas.*

Per Durazzano. *S. Erasmi Tit.* cioè della chiesa, non della terra, che non si chiama la terra di s. Erasmo, e poi: *Patroni Duratiani.* Il nome di padrone appostogli, si legge infino dal 1705, e tenuto universalmente, e costantemente dagli abitatori del luogo.

(b) Per Arienzo. *s. Andr. Apost. Tit. Archipr. eccl. & insign. Canonic. colleg. dupl. 1. clas.*

Altrove dopo il 1732. *Pro Argentio & castro Ducenta 30. Nov. in festo s. Andr. Apost. Patroni ac Tit. Archipresbyteralium, eccl. giusta la deposizione de' due Cano-*

nici. Il titolare, e 'l Padrone, vanno a riferirsi alla chiesa come si dimostrerà da qui a poco sotto questo (num. III.)

(c) Del 1720. sotto Monsignor Albini: *a Vicario Jannocta quindecim abhinc annis cudi mandavit.*

Del 1724 sotto Monsignor Gaeta. -- *Ab eodem, qui novemdecim ab hinc annis, authore, pro subditorum &c.*

Del 1727. Del 1729. Del 1732. Del 1735. Del 1738 anche sotto Monsignor Danza. In tutti numerà gl'anni proporzionalmente l'istessi a dinotarne il principio nel 1705. Ma perchè questi forse mancaranno a i contraddittori reco loro il direttorio del 34 che sta nelle mani loro; e nel frontispizio l'autore scrive così: -- *Consuetus operis author, ejusdem cleri minimus luculenter, ut assolet a viginti novem ab hinc annis, in lucem edidit.*

landosi per formare il primo del 1705, come in questo e ne' seguenti non registra s. Andrea Padrone; così neppure ne' direttorj del 1770. del 1699. e più in dietro trovollo registrato. Se di questa mancanza di registro la causa non fu che s. Andrea non era Padrone, non si troverà mai la cagione di sì strana particolarità, non solo tra le appendici de' direttorj di questa medesima Diocesi, ma altresì tra i direttorj di tutte le chiese, ne' quali si registrano i Santi Padroni, e quei che non gli sono, non si notano. Ma concessa pure questa stravaganza, e la Terra co' suoi casali abbia avuto questo singolar privilegio e sistema, di avere il Santo Padrone *memoriter*, cioè senza notarlo ne' direttorj: mi si potrà negare, che quando ella avesse rinunciato a questo privilegio, e cangiando sistema, si fosse accommunata colle altre Terre, avrebbe dovuto notar s. Andrea per suo Padrone, al pari che le altre Terre i rispettivi loro Padroni ne' proprj direttorj fan registrare? Certo che lo avrebbe anche ella registrato. Eccola nel caso. Nel 1722 cangiò sistema, facendo registrare s. Pio V, eletto Padrone principale nel 1721. In simil guisa accommunatafi coll'altre Terre, perchè al pari delle altre Terre non se notare il suo santo Andrea, comunque si fusse voluto per Padrone? Se per una sua inavvertenza (graziosamente concessale) omisene il registro nel direttorio del 1722; forse fu perpetua la distrazione di mente o di lei, o dell'autore de' direttorj, che ne fu obbliato il registro in tutti gl'anni seguenti infino alla bolla di Benedetto XIV., per la quale s. Pio V. godeva il suo giorno tutto festivo, ma non così s. Andrea, che prima della bolla ancora godeva? Or io attenendomi al giudizio di Monsignor Albini, di tutto il clero, di tutto il popolo, di tutto il magistrato, di tutta la Terra culta di numerosi dottori e di uomini saputi, dico che la Terra non registrò ne' direttorj antichi alcun Santo Padrone, perchè non lo aveva, e non registrò ne' direttorj dal 1722 in poi, altro che s. Pio V., perchè questi fu il primo che ella riconosceva. Voi però, o ignoto fabbro dell'irreligioso attestato, qual opinione portate su questa perpetua mancanza di registro, o qual tergiversivo su questo argomento lasciovvi l'Arciprete del 49? Eccolo pronto. Gl'altri Santi Padroni de' rispettivi luoghi di questa Diocesi, in qualità di Santi Titolari non godevano il loro giorno festivo, se non segna-

E
vani

vanfi eziandio Padroni principali . Altrimenti però s. Andrea, che godendolo festivo, non faceva d'uopo segnarlo Padrone principale, per assicurarne l'osservanza . Buon per certo o Signor fabbro, buon per certo ! Per questa medesima ragione, e tanto Stefano Protomartire, e s. Bartolomeo Apostolo, e la Vergine sotto il titolo dell'Immacolata, quali avevano il loro giorno festivo prima del Padronato, non dovevano segnarsi Padroni, il primo, della città di Santagata ; il secondo, della città di Benevento ; la terza, del Regno . Ma perchè tuttavia segnaronsi ? L'Arciprete del 49. (egli mi ripiglia) non si curava prima di tal'anno, che s. Andrea non si segnava Padrone . Sì ? E l'Arciprete suo predecessore, neppure le ne curava ? E gl' Arcipreti che infino dal secolo passato lo precederono, neppure se ne curarono ? Tutti furono d' un istesso umore crasso in trascurarne il registro, non ostante che tutti frequentemente avessero avuto sotto gl'occhi, nel voltolare le appendici de' direttorj, la notazione de' rispettivi Santi Padroni di altri luoghi di una medesima Diocesi, e non già la notazione del Santo Padrone della loro Terra di Arienzo ? Non se ne curarono certamente, perchè non dovevano curarsi della mancanza del registro di un Santo, che non era Padrone . Ma pur fuisse stato, e sant' Andrea, il Padrone ; e l' Arciprete il trascurante : per cortesia mi si spieghi in atto pratico questa trascuranza . Forse l' Arciprete del 49 aveva scritto all' autore : Signor autore io non mi curo che non segnate s. Andrea per Padrone ? Ma questa, oltre dell' essere una inezia ; era tale, che l' Autore per soddisfare al proprio dovere, non ci avrebbe posto orecchio . Forse l' autore per una perpetua trascuranza non mai segnandolo, stato se ne fosse indolente l' Arciprete col clero ? Ma nè questa taccia deesi all' autore diligente e disinteressato, nè questa insensibilità è da crederli dell' Arciprete . Doveva anzi questi, sagace ed appassionato sensibilmente curarsene, in veggendo non segnato sant' Andrea nella circostanza, che nella medesima appendice segnava il solo san Pio V. circostanza questa per cui la non mai segnata Padronanza di sant' Andrea, o si aboliva, o si obbliviava, o più ragionevolmente credevasi per nulla, come valida e sola si sarebbe creduta quella di s. Pio . Adunque per quante doti (senza quella di Padrone della Terra) vestano la notazione di s. Andrea ne' direttorj, questi non indicano mai

mai alcun documento possibile di esservi stato ne' tempi antichi, e che ora fosse a noi ignoto, di detta Padronanza. Che perciò rimanendo questa nel 1721 ignota al Vescovo, al clero, e al popolo, ed essendo dovere che a tutti fusse nota, e finalmente non avendo direttorj (che sono soltanto indici o segni) a suo favore, fortì tutt' il carattere di quelle cose che non hanno esistenza; e quindi ella, come non fuvvi mai, non ostantino le meraviglie e le discredenze degl' ideati, così non evvi ora, non ostantino tutti i studj e occulti maneggi del fabbro ignoto.

Meglio però la pensarono per s. Andrea due canonici di questa insigne collegiata. Eglino savj e letterati al pari degl' altri del loro spettabilissimo ceto, non si mischiarono con poco decoro tra i quindici attestanti giurati: non si meravigliarono coll'altrui puerile semplicità, dell'antica mancanza di un qualche Santo Padrone infino al 1721, come di una cosa impossibile a crederli in una Terra culta di tanti dottori, di varj ecclesiastici, di popolo numeroso. Tacquero altresì il titolo della prima chiesa, come impertinente al Padronato. Non divisero (come alcuni taciuti nell'allocuzione) con disuguaglianza il frate dal Prete, in san Pio V. e in sant' Andrea, per dar saggio di loro stessi, non solo come di letterati, ma eziandio di sani e religiosi cattolici. Ma soltanto perchè richiesti, deposero sebbene il vero, tuttavia troppo poco, e presso che niente per la Padronanza di sant' Andrea. Primo asserirono, *che s. Andrea avanti il 1721. era tenuto e chiamato Padrone di Arienzo.* Ma a questa canzona altrui, soltanto recitata da i due ragguardevoli personaggi, si è fatto più volte il contrapunto. Secondo, ed è asserto proprio: *che nel 1734 fu chiamato Padrone nel calendino.* Confesso ancor' io esser ciò vero, e sarà speciale mia la mira al trattarne, non per il merito dell'argomento, ma per il riguardo che ho a questa insigne collegiata. Veneratissimi Canonici, è ben noto alle vostre menti illuminate, che i direttorj non hanno da se soli ragione di prove, ma d' indici e di segni, che non fanno nè Santi, nè Padroni; ma supposti tali per i loro rispettivi requisiti, soltanto gli addimostrano, e ne fan sapere il Rito, e la qualità dell' osservanza. Il solo direttorio del 1734 (a)

E 2

(giu-

(a) Nel corpo dell'apologia nominano un' solo direttorio, perchè un solo

(giusta la vostra deposizione, e poca notizia con cui v'incaminate), Reverendiss. miei Signori, perchè per un pò vi tornasse conto, vorrei che non fosse anche fuori la sfera degl'indici o segni. Ma pur troppo lo è, perchè non può indicare s. Andrea o per Padrone nuovo, o per Padrone antico neppure in quel solo anno 34. E prima che io ne venga alle dimostrazioni, parliamola un pò tra noi in confidenza; e l'nostro privato discorsetto sia un tratto di amicizia, non un rumore di questione. Ditemi: se san Pio colla sua famigerata Padronanza, molto più fondata, di quella esistimata di s. Andrea, non avesse documenti da pacificamente possederla, e non avesse se non se un solo

solo ne han' recato in giudizio; dove il fabbro del censurato attestato, gli fa comparire anche per quest' altro verso sprovveduti di ragioni. Ma in verità (che è tutta la mia) hò due altri direttorj che a quelli deponenti mancano; e sono in tutto simili a quell' allegato del 34 cioè l' uno del 33. l' altro del 36. tra loro non distanti; ed al 1721, al 1705, al 1630 non vicini, e quindi non continuanti coll' antichità, o qualunque priorità al 1721.-- Fanno perciò soltanto numero, come se il solo del 34 si dividesse in tre. Segnano egualmente tutti s. Pio V. padrone principale espressamente della terra, e secondo la loro intelligenza ancor s. Andrea. Laonde segnandone due, contro i canoni, sono tutti e trè irregolari per s. Andrea.-- Nel corpo mi darò carico del solo del 34 allegato; perchè i due deponenti veggano qual comparfa il fabbro gli faccia fare con un solo e tale direttorio in una mano: stringendo nell' altra il consaputo attestato.

Nelle annotazioni mi darò carico degl' altri due, che impresto a i deponenti, se spontaneamente gli vorranno; non volendo io con inganno assicurarli del valore di questi. Tutti gl' altri direttorj sono dissimili.

Il primo del 33 segna così: *Die 30. Novembris pro festo s. Andr. Patron. ac tit. Archipresbyteralium oppidi Argentii & Ducenta*, non dice *Patron. oppid. & tit. Archipresbyt.*

Il secondo del 36 lo segna più chiaro per Padrone della chiesa: così: *s. Andr. Patroni ac tit. Archipresbyteralium ecclesiarum. Ea servantur omnia quae pro ceteris observantia censui in calendario.* Rimette al commune gl' Arienzeni per il Padrone della chiesa, non della Terra.

Per s. Pio, Il 33 segna così * *Fer. 3 Pii Quinti, Princip. Argentii patro.* -- Il 36 * *Sab. Pii V. Argent. Patron.* tace il principale; ma il dice col segno di festo di precetto.

solo direttorio (o al più due , e infino a tre), che semplicemente lo indicassero Padrone : io qual uso di questo solo potrei fare per reggerlo nella Padronanza , e voi qual giudizio formate della mia difesa e del punto che io difendo? Da quello qualunque che voi illuminati formate di me nella causa di s. Pio, io non mi apparto in formarne uno simile della vostra deposizione , e di un solo direttorio nella causa di s. Andrea. Direttorio questo , quale oltre dell' essere un solo (secondo la vostra notizia) , eziandio per altri versi non indica s. Andrea qual Padrone nuovo , perchè tale da nessuno si vuole . Non si vuole da voi , che lo fate registrare antico . Non si vuole da i savj , che non hanno motivo di crederlo nè antico nè nuovo . Non si vuole da Urbano VIII. dopo il 1630 , perchè il vede spogliato delle condizioni assegnate per i Santi Padroni da istituirsi dopo quel tempo . Non si vuole dalla consuetudine , insufficiente vieppiù per un solo direttorio (secondo la vostra notizia e deposizione) a prescriverlo , come nel fine del num. II. ho dimostrato. Resta solo che si voglia sagacemente da voi per Padrone antico. In tal caso , vi raccomando che nell' allegato direttorio del 34 facciate aggiugnere dallo stampatore quell'aggettivo *antico* al nome di Padrone; perchè chiaramente vi manca . E di poi , se vi pare , fate aggiugnere il luogo di cui si nota Padrone ; altrimenti si dovrebbe intendere Padrone della chiesa che in quel direttorio si esprime , non della Terra . E ciò per due riflessi . Il primo è , perchè ogni Santo cui è dedicata la chiesa , ne vien chiamato Padrone , come è facile ad intendersi anche dagl' idioti , e come rilevo dalla storia del Vescovo , e Martire s. Tommaso gran Cancelliere dell' Inghilterra , di cui si scrive , che *flemis genibus Deo, Beatae Mariae, Sancto Dionisio ac reliquis ejus ecclesiae Patronis, illam & seipsum commendans, sacrum caput impio ferro praecidendum obtulit.* Il secondo è , perchè ne' vostri medesimi direttorj quei Santi che indubitatamente sono Padroni , segnanfi col nome di Padroni , in una guisa affai diversa da quella in cui s. Andrea segnafi Padrone in un sol direttorio tra tutti gli altri che non lo indicano Padrone nè della chiesa , nè della Terra . Ecco mi nel riscontro. = s. Pancrazio si segna titolare (e s' intende della chiesa , che perciò dicesi la chiesa di s. Pancrazio ; non s' intende titolare della Terra , che perciò non dicesi la Terra di s. Pan-

s. Pancrazio : ma la terra della Valle), ed ancora segnasi distintamente Padrone della Valle ; non già Padrone della chiesa arcipretale della Valle. = s. Giorgio segnasi così : Padrone principale d' Airola ; e poi distintamente, della chiesa maggiore il titolare : = Al pari di s. Giorgio sta segnata s. Giuliana , Padrona di Frascia ; e poi distintamente, della chiesa maggiore la titolare. Altrimenti però nel direttorio del 34. sta segnato s. Andrea, perchè si legge così : *Patroni ac titularis Archipresbyteralium ecclesiarum Argentii, & Ducenta* ; e non già si legge : Padrone di Arienzo , e poi distintamente , della chiesa maggiore il titolare , in guisacchè il Padrone e 'l titolare riguardassero due termini distinti, a quali andassero separatamente a riferirsi, e non piuttosto che la chiesa arcipretale di Arienzo sia un solo termine, in cui si congiungano la Padronanza e 'l titolo dell' Apostolo s. Andrea ; potendo molto bene la chiesa essere un solo termine del titolo e della Padronanza, non però la Terra ; quando altrimenti, questa si chiamerebbe la Terra di s. Andrea, come quella si chiamerebbe la Terra di s. Pancrazio. s. Pancrazio perciò col titolo va a riferirsi alla chiesa, che s' intende necessariamente, e col Padronato alla Terra della Valle, che si esprime. E s. Andrea col titolo , e colla Padronanza va a riferirsi alla chiesa, che sola si esprime, di cui va ben detto: s. Andrea è il Padrone e 'l titolare. In oltre persuadete i savj , che il semplice nome di Padrone in un solo direttorio (secondo la vostra deposizione) rinvenuto , non debba andare a conto facile o dell' impressore , o dell' autore, che veloce e avvezzo a segnare gl' altri titolari di questa Diocesi per Padroni, trascorse nel nome di Padrone per s. Andrea, che era titolare. Dopo queste necessarie diligenze , prendetevi l' incommodo di segnarlo con miglior evento del vostro impegno , così : *s. Andr. Apost. tit. eccl. Archipr. Argentii & Ducenta ; ac Patr. antiq. & Princ. Argen. ejusq. Pagorum*, e non già come si legge : *s. Andr. Patroni ac titul. Archipresbyteralium Argentii & Ducenta*. Così starà bene e per voi e per me . Per voi , affinchè non proponiate cosa che stia soggetta ad una facile respinta senza risposta . Per me, affinchè non mi abbia da incomodare senza prudente motivo. Or veniamo alla diffamina di questo già migliorato direttorio del 34. Voi cosa dite con questo alla mano ? Forse che
ezian-

eziandio solo, sia segno sufficientissimo da indicare documenti antichi e occulti dell'antica Padronanza di s. Andrea? E' in vostro arbitrio il dirlo. Ma avete riflettuto bene sù quel che dite? Pensate, vi prego, che ci va l'onor vostro. Io però dico, che il ramo ficcato alla taverna di Canello è segno del vino che si vende nella taverna della Terra. Ma questa, voi mi dite, questa è una incongruità; perchè deve stare qui il ramo che indica il vino che si vende qui, non nella distante e discontinuata taverna di Canello, se di quel vino, e non di questo, n'è segno quel ramo. Mi correggete con giustizia o Signori insigniti; ma io ho pensato di chiarificare la vostra deposizione con un esempio tutto simile a quello che deponeste. Adunque debbomi dire, che il direttorio indicante la Padronanza antica di s. Andrea, non dev'esser questo del 34. (a), quale addita una Padronanza nuova, posteriore a quella di s. Pio V. nel 1721.; ma esser deve un direttorio anteriore al 1630., perchè prima di quell'anno doveva esistere la Padronanza di s. Andrea, affinchè ora non avesse bisogno di verificare quegli atti, che prescritti da Urbano VIII. per quei santi Padroni istituiti dopo tal tempo, non incomodassero il cancelliere della curia vescovile, o almeno dell'Università ad essere tra la polvere ricercati. Più di un secolo discontinua e allontana il direttorio del 34. da una Padronanza anteriore al 1630.: non più di quattro miglia discontinua e allontana il ramo di Canello dalla taverna della terra. E quello non volete per segno del vino che si vende qui; quando pur troppo volete che un direttorio almeno di 104 (b) anni posteriori alla padronanza antica di s. Andrea, senz'altro simile direttorio intermedio, e continuante col 1705. e col 1630., o col 1749., sia abile ad indicarla. V'incresce, e ben'io il veggio nel vostro viso, altamente v'incresce il mio argomento. Ma non foste voi stessi che deponeste, non esservi stato innanzi al 1734. altro direttorio che la indicasse? Eh chi avrebbe potuto intertenervi dal presentarli, nella penuria delle vostre prove, se altri n'avre-

(a) Nè gl'imprestativi da me, come quello del 33, e molto meno quello del 36: quali additano una padronanza nuova.

(b) O di 103 anni per rapporto al direttorio del 33, o di 106 anni per rapporto a quello del 36.

n' avreste avuti? Altro direttorio adunque non regò la vostra condotta; e sta presso di me la vostra deposizione, che dice così: *sebbene nel Calendario del 34. fu chiamato Padrone. Tutta- via per addolcire la vostra amarezza, voglio ajutarvi. Esami- niamo assieme vieppiù meglio, se per avventura trovasi altro direttorio dal 1630 infino al 1734. (a), che continuasse questo del 34. coll' antichità di una padronanza più che centenaria, o se vi saltasse nelle mani altro direttorio posteriore al 1734., che parlando del padronato di s. Andrea, si congiugneste con quei direttorj più vicini al vostro Arciprete del 49. per dare un pallio di ragione alla sua incommoda novità, ed allevia- mento alla vostra tristezza. Io per ora ho per le mani tra gl' altri, tre direttorj anteriori a questo del 34., ma quali non retrocedono infino al 1630. Tutti e tre smentiscono l' allegato del 34. (avvegnacchè io ve lo avessi fatto acconciare a vostro talento), perchè positivamente escludono s. Andrea dal padronato. Eccoli: leggiamogli assieme. In questo del 1729. si nota così. Die 30. Novemb., in festo s. Andreae Apost. titul. Archipresb. Argentii & Ducentæ: nil addendum; verum servantur ea quæ pro cunctis in calendario annotari. In questo del 1730. = Die 30. Novemb. pro festo s. Andreae Apost. titul. Archipresb. Argentii & Ducentæ, nil addendum; & ea servantur quæ in calendario scripta sunt pro omnibus; & pro me orate. In questo del 1732. Die 1. Decemb. pro festo translato s. Andreae Apost. pro Argen- tio & Ducentæ; ea servantur omnia quæ in calendario pro omni- bus scripsi; & pro mei sudore laboris, in missis & horis pro me Deum exora, & pro semper vale. = Di que' direttorj postero- ri a questo del 34., quanti ne ho, non fanno menzione del pa- dronato di s. Andrea sopra la Terra infino al 1748. se non se ho per le mani un frammento di un direttorio ignoto di tempo, ma quale per i caratteri e per altre circostanze, si opina poste- riore al 1738. sotto Monsignor Danza. Questo reca il festo di s. Pio*

(a) Quello del 1733, oltrecchè per tanti versi è irregolare; ezian- dio è solo degli anteriorj, e con nessuno continua, neppure in quan- to al padronato della chiesa.

Quello del 1736 parimenti non conta per i motivi medesimi del primo; e non continua neppure in quanto al detto padronato con alcuno posteriore infino al 1748.

s. Pio V. Padrone Precipuo nella solita appendicè, nella quale si notano solamente i Santi Padroni o titolari; distribuendoli per i mesi e giorni rispettivi di ciascuno, senza notare un Santo dove si nota un altro. Non ostante che s. Pio si celebri a 5. di Maggio; nel qual giorno non dovea farsi menzione di s. Andrea, che si nota a i 30. Novembre: pure nell'istesso giorno del mese di Maggio, dopo il registro di s. Pio V. Padrone precipuo di Arienzo, si legge un decreto, che esclude dal padronato ogn'altro Santo, ancorchè fosse s. Andrea, in confronto del sopra registrato s. Pio. Eccolo trasportato di peso in questo luogo. ✠ *s. Pii V. Argentii Præcip. Patr. dupl. 1. clas. &c.* e di sotto immediatamente con caratteri corsivi, così: *ab ordine calendarii inde numquam abeas, etiam pro festo s. Andreae Apost. Tit. Eccl. Archiepresb. & insignis colleg. Canonic.* Osservatelo bene. Mirate che l'è stampato anche nell'altra faccia. Tutto è antico. Uno del vostro clero me l'ha mandato. Ne conservo la lettera in cui lo acchiuse. Da me non fu nè poteva essere fabbricato. Da qualche direttorio di questa Diocesi certamente fu reciso; e tra le cartole di quel Prete fu trovato a caso. Io ne fo quell'uso che voi volete. Se però voi farete un po po indifferenti, ne farete uso maggiore di quel che sonne io, ed uscirete voi dalla vostra qualunque prevenzione.

Sì, che troppo savj fuste, e per un altro verso, non poco prudenti o Signori Canonici, nell'addurre il direttorio del solo 34. perchè altrimenti deponendo, avreste invitato la curiosità altrui ad osservarne i molti, de'quali, alcuni non parlando di verun padronato di s. Andrea, sono a quell'uno del 34. diffinili; altri rigettandone il padronato della Terra, sono a quell'uno accomodato del 34., contrarj. Ma con tanta vostra prudenza (e detto sia con vostra pace), neppure vi affrancaсте da qualunque vostro incremento; perchè il direttorio del 34. (a) non vi giova neppure per quel solo anno, ancorchè io ve lo avessi fatto a vostro modo acconciare. Leggetelo meglio, e troverete che in giorno di mercordì 5. maggio, segna s. Pio V. Padrone

F espres-

(a) E de i due imprestati, nè l'uno per il padronato nel solo anno 1733. nè l'altro per il padro-

nato nel solo anno 1736; per le medesime ragioni di quello del 1734. cui gl'altri due sono simili in tutto.

espressamente della Terra di Arienzo col festo di precetto, che se condo i canoni a voi noti, compete al solo Padrone principale. Ma perchè il mondo tutto legge quel direttorio non acconciato, ma come in se stesso esiste, dirà che non potendosi dar due Padroni principali d'un istesso luogo; ed essendo chiaro il registro di s. Pio V., e inquanto alla principalità, e inquanto alla Terra: quel direttorio non giova alla Padronanza di s. Andrea, neppure in quel solo anno, qualora quel nome di Padrone della chiesa, vorreste trasportare a significare il Padronato della Terra.

IV.

Tutto perciò manca a questa Padronanza per reggersi in piedi, anzi per ergerfi dall'imo del niente, fuorchè l'umoraccio quindi e quindi da più spiriti agitato dell'Arciprete del 49. Egli vedeva l'impossibilità poc' anzi detta di due Padroni principali del luogo; ma non potendo rimuoverne s. Pio V., e volendo intrudervi il Titolare della sua chiesa, prima fondò la base di molte falsità, e tosto coprille con una franca e diffimulata supposizione di verità. La pensò così, per isfuggir l'avvertenza di chi l'avrebbe udite o lette in quella guisa disseminate; e non già esposte in una situazione timida e circospetta dal pericolo di essere dall'altrui sospicione scrutinate. Indi si fe una provvisione di termini, alcuni identici, altri opposti. Gl' identici unì col glutine dell' opposizione, e con quello dell' identità unì gl' opposti; ed impastando entrambi per configurare un sistema confacevole al suo disegno, confidò che quei termini, gelosi ne ascondessero la interessante falsità; tuttavia pauroso che l'inventato sistema fosse comparso, quale in se stesso lo era, così perchè la supposizione non da ogn uno si lascia libera passare, come perchè la contraddizione de' termini resistendo all'altrui facile intelligenza, obbligava l'altrui attenzione a fittamente considerarli: che se? Rapì alla chiesa Napoletana la mal intesa dualità de' Padroni principali del Regno, in persona della ss. Vergine sotto il titolo dell'Immacolata, ed in persona di s. Gennaro Vescovo e Martire; e vestendone cautamente il suo impasto, s' industriò, che questo riescisse e più vistoso e più autorevole, eziandio a coloro che non professano semplicità. -- Diceva ei, e scriveva così. /

S.An.

s. Andrea e s. Pio V. sono tutti e due Padroni principali di Arienzo: ma s. Andrea primo e principale, *quia Apostolus*; e s. Pio, secondo principale perchè meno degno. Come per il Regno la Concezione e san Gennaro, tutti e due Padroni principali: ma la Concezione prima e principale Padrona; e s. Gennaro, secondo principale, perchè meno degno.

Oh quanto mal si consiglia l'uomo, che non frena le prime mosse del suo spirito ingelosito! Ecco l'Arciprete del 49. negl' ultimi confini del suo impegno, si reca a piacere, e forse anche ad onore, il chiuderlo con un gruppo di errori di peggior carattere di tutti i suoi primi trascorsi. Il chiude con un sistema, che nato dalla soverchia estimazione faceva di se, riuscì tutto quant'è, soltanto volontario e senz'appoggio. Senz'appoggio al costume di altro luogo, che lo sentisse e lo praticasse al pari che egli lo sente, e vuole introdurlo in questa chiesa. Senza appoggio in qualche canone; che anzi la S. C. de' Riti lo ha riprovato ne' suoi rescritti o decreti, ne' quali conchiude sempre non due padroni principali primo e secondo; ma uno solo, con questa formola: *dummodo alium Patronum principalem non habeant*. Nè uno solo, che sia il più degno: *dummodo alium Sanctum digniorem non habeant*. E finalmente senz'appoggio all'autorità del medesimo sistemante, non aveadola neppure i personaggi più famosi o per letteratura, o per bontà, o per altro singolar merito e carattere nell'orbe cattolico (a), a guastare il sistema che in

F 2

que-

(a) L' Arcivescovo di Messina nel 1747, non osò inventare la dualità di Padroni principali, primo e secondo, per sottrarsi al Canonico divieto di due Padroni principali, e per sedare i tumulti non ivvegliati dal medesimo, ma dal popolo, la cui volontà non era in potestà di esso Prelato. Ne chiese bensì piuttosto la dualità egualmente principale. Il santo Padre gli rispose negativamente, ed esortò il

di lui zelo a sedare altrimenti i tumulti. Bollar. tom. 2. pag. 117.

Ma l'Arciprete del 49 da se stesso sveglia la novità, e la confusione, e lasciò in eredità a suoi successori; e da se stesso inventò un terzo sistema, non attentato da un Arcivescovo, e non veduto dall' amplissima mente di Benedetto XIV., così per salvare i canoni de' suoi predecessori sopra l'unità del s. Padrone principale; come

queste materie di Riti, come proprie private *quoad alios*, riferba a se la S. C. de' Riti. Sistema in vero non solo troppo avanzato per rapporto a una privata persona che lo propala; e per cui tratto tratto sentendosi propalati da liberi inventori di novità i Padroni principali terzi, i principali quinti e festi, si eluderebbero i decreti di Urbano VIII., e della S. C. de' Riti: ma ancora è suppositizio di molte falsità, ed in se stesso contraddittorio.

Tra le altre falsità, è affai speciosa questa prima; cioè, che s. Andrea sia Padrone non con dubbiezza, non con probabilità, ma colla certezza di quelle cose, che si debbono supporre per certe: indi col suo sistema soltanto l'ordina e lo spiega. Se sant' Andrea prima fosse vero e provato Padrone, in tal caso e nel concorso di s. Pio V. altresì vero e provato Padrone, si cercerebbe poi il modo di chiamarli e di spiegarli. E si farebbe pensato, comunque pensato dal detto Arciprete, di chiamarli amendue principali, coll'aggiunta di primo, e di secondo. Ma la questione essendo, se s. Andrea fosse stato unquema Padrone: se questa prima non decide col valore de' documenti, o almeno de' segni, come senza il nome sostantivo di Padrone, si potrà passare avanti a trovarli l'aggettivo di primo principale, o di secondo principale? Che sepoi giusta la sua scrittura s. Andrea è già provato Padrone; giusta la medesima Scrittura ponga lui solo per Padrone principale, senza inventare la strana novità di due principalità nello stesso genere, e per rapporto ad un istesso luogo. All'incontro così l'Immacolata, come s. Genaro sono realmente e provatamente Padroni; e dipoi nel concorso di ambedue per rapporto ad un istesso Regno, ognuno al preesistente fondamento del vero padronato di amendue, può
(al-

come per sedare i tumulti, che il diavolo aveva svegliato tra i Messinesi. Ben si sa a quanti e a quali per diversi motivi, e rispettivi canali spetta il dissingannare il popolo, il dar fondo alla verità, chiarezza alle menti, quiete alle coscienze nella savia osservanza de' giorni festivi. Si sa da questa pri-

ma parte, e si saprà eziandio dalla seconda, che non costa qualsivoglia padronanza di sant' Andrea; onde l' Arciprete avesse potuto prender motivo, o di cercare inutilmente alla s. sede, o di accionciare spontaneamente ed erroneamente la dualità di padronanze principali.

(almeno in sana logica) sopraporre varj aggettivi . La seconda falsità supposta anche per verità sicura è , che tra sant'Andrea e san Pio V. sia quella differenza , che sta tra la Vergine e s. Gennaro . Indi eppoi dà ad intendere , che come la Vergine non impedisce la principalità a s. Gennaro , così nè s. Andrea a s. Pio V. la sua : lusingandosi in questa guisa bellamente franco dal canonico divieto di due Padroni principali , in virtù di due vocaboli , primo e secondo , aggiunti al nome di Padroni principali , e a due Santi despoticamente distribuiti . Su questo paragone suppositizio mal si regge il sistema ; e 'l sistema perciò , secondo qualunque opinione che si mira , non giova al disegno del suo autore . Alcuni di queste contraddizioni portano opinione che s. Gennaro sia decaduto dalla sua padronanza principale , per la principale padronanza dell'Immacolata ; e secondo costoro il sistema non prova s. Andrea e s. Pio , amendue Padroni principali , ma solo s. Andrea , siccome secondo quest' opinione ha la principalità la sola Immacolata non mica s. Gennaro . Ma costoro sono mostruosi nel dare (a) il culto della sola messa a questo Santo , il quale decaduto dalla padronanza principale ed il quale , se preciso il padronato , innanzi non aveva per privilegio l'intero festo , ora non lo ha neppure ristretto alla sola messa . s. Gennaro però , non ostante l'Immacolata , è Padrone (b) principa-

(a) Come si è accennato nell' annot. sotto il num. II. di questa prima parte ; e come si dirà nella seconda parte sotto il num. III.

(b) Tale il riconosce la dotta chiesa Napoletana , prima metropolitana del Regno , che nel calendario universale con diligenza dovuta e non trascurata in una materia grave , che si rovescia sulle anime niente meno che di un Regno intero , rubrica detto Santo qual Padrone principale del Regno col suo giorno interamente festivo di preceito . Tale il registra la chiesa Beneventana , metropolitana immediata di questa diocesi .

Tale , questa Diocesi stessa l'istesso santo nella stessa concomitanza della Immacolata ne' direttorj antichi . Tale altresì quante chiese sono a questa nostra confinanti ; e talune anche lontane per quanto a me costa . Sia ciò , o perchè il Papa Benedetto nel confermare per la S. C. de' Riti l'elezione dell'Immacolata , come per giusta estimazione della gran madre di Dio , non appose la solita particola *dummodo Regnum alium Patronum principalem non habeat* , il quale era s. Gennaro ; così con giusta estimazione di un Santo , famoso più in là del Regno e dell'Italia :
pro-

principale del Regno, e gode il suo intero festo. Ma per quanto solo spetta al mio presente istituto contro il confaputo Arciprete, il quale non nega s. Gennaro per Padrone principale, dico che non come il santo Vescovo e M. una coll' Immacolata è Padrone principale, così forse lo farebbe s. Pio V. una con s. Andrea. Concioffiacchè la padronanza principale di questi pregiudica a quella di s. Pio V.; non così la padronanza dell' Immacolata a quella di s. Gennaro, e di qualunque Santo. Quindi il sistema fu o niente considerato o tutto macchinato dal suo autore. Rilevarò questo pregiudizio dell' uno, e non dell' altro Santo, e in seguela l' insufficienza del sistema, dall' ultimo fondo di una sicura teologia.

Cristo è il primo nostro Patrocinatore, perchè, secondocchè Uomo, è l' unico perfettivo mediatore fra noi e il Padre, presso cui sempre vive ad interpellare per noi. Maria ss. è la se-

con-

profetico nel suo sangue, prodigioso nelle sue opere di patrocinatore; benemerito non solo di questo Regno, ma eziandio de' finitimi popoli talvolta infestati dalle ceneri del vesuvio; e per la prudente estimazione che detto Papa aveva del nostro Sovrano caldamente portato al di lui culto, di questi popoli altresì, quali frequentemente avendo sperimentato e sperimentando il suo patrocinio, giungono quasi ad un' eccesso di religione verso di lui: e quindi con ponderazione dell' incremento sensibilissimo de' medesimi per ogni minorazione della di lui padronanza; e quali eleggendo la ss. Immacolata in Padrona principale, non poterono mai neppure sospettare che il di loro diletto s. Gennaro fosse calato un punto dal primo grado: Ezzo Papa o con quella potestà prudenziale che nel libro 4 de canoniz. sanctorum alla pag. 2. cap. 14. e 15. attesta praticata dalla s. Sede, la-

scid almeno dissimulando, se non positivamente concedendo, la persistenza di s. Gennaro nella padronanza principale, e nel rispettivo culto: ovvero estimò non doverfi da lui altra provvidenza tenere in questo concorso di due padronanze; delle quali, quella della Vergine non toglieva la principalità a s. Gennaro, come si prova in altro proposito nel corpo dell' apologia contro quell' Arciprete, che a diffidenza di alcuni, non nega la principalità del santo. Qualunque però sia il motivo della chiesa Napolitana, non può non essere molto fondato, come di quella che per ogni verso fiorisce e risplende; cui meritamente aderiscono le altre chiese in quest' osservanza, di cui si tratta. L' osservanza è non meno della denominazione di padrone principale del Regno; che del suo giorno anche feriato dall' opere servili.

conda Patrocinatrice, perchè, secondocchè madre dell'Uomo Dio, è la mediatrice dispositiva e ministeriale. In questo genere però dispositivo e ministeriale è la prima, per quel carattere di madre che a nessun'altra creatura conviene, e'l quale le costituisce una particolar Gerarchia, superiore agl' Angeli, e a i Santi, come appare eziandio dal culto di Iperdulia, che a lei sola si offre. E' altresì mediatrice per partecipazione del Figlio mediatore, siccome è Madre per relazione al Figlio sodisfattore e riconciliatore nel suo sangue. In questo medesimo genere di mediazione sono i Santi Padroni, non per quel verso, o dell' umanità di Cristo, o della maternità della Vergine; ne per altro motivo particolare, che costituisse un Santo in qualche gerarchia distinta dall' altro, in modo che fosse inferiore alla madre di Dio, e superiore di ordine agl' Angeli e a i Santi, come appare dall' egualità del culto, che loro si dona; ma li sono oggi per motivo della liturgia della chiesa a tenore della bolla di Urb. VIII., e delle regole della S. C. de' Riti. Parimenti in questo genere di mediazione, e quindi di patrocinio, uno non è dipendente dall' altro; ma tutti per dipendenza e partecipazione prossima dalla mediazione, e dal patrocinio di Maria: siccome la mediazione e'l patrocinio di questa da quello di Cristo. Da questa sicura dottrina ognuno rileva, che il primo Patrocinatore è Cristo secondocchè uomo; nè toglie alla sua madre la principalità del Patrocinio, che è di un' altro genere. La seconda Patrocinatrice è Maria, secondocchè madre di Dio; sebbene nello stesso genere ministeriale e dispositivo de' Santi, tuttavia in un' altra sfera da quella de' Santi. Questa non toglie al Santo Padrone principale il suo primato, che l' è di una sfera inferiore al primato di essa Vergine. Anzi se a me minimo tra gl' altri si permetta da coloro che sono miei maestri, di esporre la qualunque opinione che porto sù questa materia, modestamente dico: che il patrocinio della madre di Dio in guisa non toglie quello di un Santo, che ogni Luogo, Provincia, e Regno direbbonsi privi di Santo Padrone giusta la liturgia della chiesa, se godesse il solo patrocinio della madre di Dio; essendo il senso di quella d' istituire Padroni, quei che non li sono. Ma Cristo, secondocchè uomo, e Maria, secondocchè madre di Dio li sono di lor carattere originale; e sono patrocinatori universali, come se

spe.

speciali: impegnati per tutti e per ciascuno di noi viatori, affai più di quel che l'è ogni Santo eziandio istituito per nostro Padrone. Ed in fatti per quanto io so, o tutti o la maggior parte de' Padroni, sono o gl' Angeli, o i Santi; non mica la madre di Dio, o l' Umanità di Cristo. La particolare elezione di Maria ss. in Padrona, non dà a lei alcun carattere di patrocinatrice, maggiore di quel che ebbe come madre di Dio in Betlemme, e come madre nostra sotto la croce del Figlio. E' piuttosto la particolare elezione, una nostra particolare contestazione di quel che ella già era, ed una particolar preghiera di fatto o sia abituale, che ne protegga. Di ciò si ha qualche chiaro lume nelle umane creature, tra le quali quei che sono genitori, hanno per originale carattere e indispensabile stimolo, la provvidenza dé' loro figliuoli: nè questi con invocarne l' ajuto, altro fanno dal dichiarare, quali essi sono, quali siano eglino, e quali sono i di loro bisogni; accrescendo a se merito nella preghiera, non già o ponendo l'innato stimolo, o accrescendo il carattere a lor genitori. Li sono in terzo luogo i Santi, ai quali (sebbene per legge di comune carità nella patria siano tutti nostri patrocinatori) noi diamo il carattere di Padroni, e Dio il conferma per la sede Apostolica: contraendosi tra noi e loro un diritto e un'obbligo rispettivamente di ajuto e di culto. E questi essendo nello stesso genere, e senza la sudetta distinzione di ordine o sfera, saviamente sono istituiti dalla chiesa in modo, che uno sia il principale del Regno, che rimova i mali del Regno, di cui sono membri partecipanti la provincia o sia diocesi, e' l' luogo. L'altro della provincia o sia diocesi, che rimova i mali di questa, di cui è membro partecipante il luogo. Il terzo del luogo, che rimova da questo i suoi propri mali. Ondechè di questi Santi Padroni, ognuno rispettivamente principale, riguarda la sua distinta incombenza. L'istituire due Padroni principali tra gl' istessi confini, nello stesso genere e sfera di mediazione, circa la stessa materia d' incombenza, è contro quel ragionevole dettame, che nessun corpo abbia due capi, senza mostruosità della natura particolare: nessun Regno avendo due Principi senza scisma della pace pubblica: nessuna famiglia avendo due Padri senza danno dell' economia domestica. Uno bensì e in questi e in quelli si prefigge il capo; onde e poi

poi tra questi, l'uno all'altro la principalità non togliendo tra i santi Padroni, l'uno non tolga il primato all'altro. Quindi altrimenti fortendo nel caso nostro, la principalità di s. Andrea la toglierebbe a s. Pio V., e'l sistema di due principalità non avendo la sua verificazione, il suo autore trovasi privo delle spoglie rapite alla chiesa Napoletana, da coprire la falsa supposizione dell'esistenza del Padronato di s. Andrea, cui voleva accommodare l'aggettivo di principale primo, per nascondere la mancanza del sostantivo di Padrone.

Il peggio si è che egli riputandosi franco di gabella, senza timore di essere esaminato, passa a dare di questo accommodo la ragione, in un'altra supposizione di una seconda falsità, assai più della prima visibile, e sotto le mani eziandio degl'idioti palpabile. Ella è, che la principalità della padronanza consegua all'Apostolato; o sia alla maggior dignità di un Santo, a quella di un altro Santo. Cerimoniale questo assai novello, che nè la sacra autorità de' canoni unquemaï prescrive, nè il fano lume della ragione qualche volta dettò, nè il costume delle chiese gli diè alcuna osservanza. E qui ormai mi ristucco di riportare o le condizioni ricercate dalla S. C. de' Riti, ed approvate da Urb. VIII. per le elezioni de' Santi Padroni; tra le quali non si conta quella della maggior dignità de' Santi, o la formula usuale de' rescritti di essa S. C. in quella eccezione, *dummodo alium Patronum principalem non habeant*; e non in quella: *dummodo alium Sanctum digniorem non habeant*. Solo voglio ad alcuni promotori della suppositizia padronanza destar la memoria di quel che eglino già fanno. La padronanza de' Santi sempre, ed anche prima del 1630. cominciò a nascere dal ricorso e dalla ricognizion de' fedeli bisognosi; e dalla beneficenza di quel Santo, che fu destinato da Dio per benefattore di quel popolo. Iddio nel far grazie, non sta alligato al Santo più o meno degno, da cui non dipende, perchè col suo, e del suo forma i Santi e i benefattori: quali, quanto, quando, e dove, egli li vuole. Verità questa pur troppo sicura, e commune a tutti i teologi presso la dottrina di s. Tommaso, il quale insegna (a) i motivi per i quali talvolta l'orazione di un Santo inferiore è

G più

(a) 2. 2. q. 83. ar. 11. ad 4.

più efficace d'impetrare, che quella di un Santo superiore. Verità questa non solo (come dicevo) sicura , ma eziandio così chiara, che non v'è chiesa la quale nel nostro caso avesse dato mai retta alla maggiore, o minor dignità de' Santi : ciascun luogo portato essendo dalla sua libera divozione a quel Santo che vuole. Altrimenti non potrebbero esser Padroni principali , o i Santi laici o le Sante Vedove, in comparazione delle Sante Vergini, e de' Santi Sacerdoti . Non questi in paragone de' Santi Martiri . Non i Santi Martiri per rapporto agl' Apostoli : se il signor Arciprete in questa guisa intende la maggiore o minor dignità ; e non già nella carità, secondo la quale si attende innanzi a Dio la maggior perfezione , e quindi la maggior dignità . Punto questo che non si discerne da noi almeno tra gli eguali agl'occhi nostri, perchè *Spirituum ponderator est Dominus* (a).

Cosa dunque diranno i favj, di questo sistema? Diranno che l'è un zoppo *a natiuitate*, che non può reggersi in piedi; e l' suo autore per farlo camminare, è caduto assieme col suo sistema in molte contradizioni. N'è la prima, che inescusabilmente deroga alla riputazione del sistemante. N'è l'altra, che diversifica e non diversifica la padronanza principale di s. Andrea, da quella principale di s. Pio V. A questa succede la terza, che deroga e non deroga alla padronanza principale di s. Pio V. Al riscontro. Il vocabolo, *Primo*, e'l vocabolo, *Principale*, sono una sol cosa nel senso, nel valore, e nell'effetto. Laonde chi ad un Santo Padrone rispetto a un'istesso luogo nega il vocabolo, *Primo*, e concede il vocabolo principale, o al rovescio: in un'istesso tempo e con un medesimo atto, toglie quel che dona, e dona quel che toglie. In ciò il sistemante non si fa onore. Deve differire, (come egli vuole) la principalità della padronanza di s. Andrea, dalla principalità di quella di s. Pio. Ma come la fa differente? Udite: col vocabolo, *Primo*. Ma *Primo* e *Principale* non sono una stessa cosa nel senso, nel valore, e nell'effetto? Certo che sì. Dunque differendo per il vocabolo, *Primo*; che è l'istesso che *Principale*: e non differendo per il vocabolo, *Principale*, che è lo stesso che *primo*: differisce e non differisce. Chiama egli s. Pio V. Padrone *Principale* secondo; ondechè
col

(a) Proverb. c. 16. v. 2.

col vocabolo *principale*, non deroga: col vocabolo *secondo*; deroga alla sua padronanza principale, perchè il vocabolo *principale* è l'istesso che il maggiore: e'l vocabolo *secondo*, e l'istesso che il minore. Il carattere di maggiore derogando al carattere di minore; e al rovescio: quello di primo deroga a quel di *secondo*; e questo deroga a quello; e s. Pio V. chiamato *principale* secondo, viene derogato, e non derogato nella sua padronanza principale.


Ma vengo alla diffamina dell'utile che un ecclesiastico e Curato e il primo di questa Terra e casali, intendea ricavare dal popolo suo, e da quello degl'altri Curati con questo suo sistema, in una materia niente necessaria ad imprendersi, molto pericolosa alle coscienze altrui, e in tutto pregiudiziale alla coscienza e stima propria. Io per quanto ho pensato, non ho potuto rinvenirlo. Solo ho sperimentato in alcuni la dubbiezza su'l qual de' due Santi sia il protettore; in altri la mancanza della divozione ad amendue i Santi; in taluni, o l'inosservanza del giorno in tutto festivo di s. Pio, o l'osservanza del giorno in tutto festivo di s. Andrea, con periglio che le coscienze erronee pecchino mortalmente, se ne incorrono la trasgressione. In somma nessuno Santo si venera a dovere; e quindi per quei che rispettivamente non li venerano, la Terra co' suoi casali è protetta da nessuno. Non da s. Andrea, che non lo è Padrone; e nella supposizione che lo sia, viene offeso per la supposta trasgressione. Non da s. Pio V., che lo è: ma in tale conformità non vede il suo giorno osservato; anzi più reamente che dal popolo trasgressore, il vede qual mezzo festo nella stampa e dall'altar promulgato. Ecco l'Arciprete del 49. ecco un Curato di tante anime. Eh perchè? Perchè sperimentatosi ei da una parte, impotente a togliere la padronanza principale di s. Pio V., e dall'altra parte, intollerante che s. Andrea titolare della sua chiesa, non aveva il suo giorno in tutto festivo (vedete l'inezia di una pueril gelosia!), tentò, se riuscito gli fosse, di sottrarsi al rigoglioso pelago di tante interne passioni che lo affogavano; e di non tirarsi in faccia a tanti esterni scogli che apportigli dalla vera principalità di s. Pio duramente il contrastavano. A ciò fare, si fabbricò a stento un palischermo assai frale in mezzo a un tanto mare, quando coll'inventato sistema

volendo fragittarlo, fuggi le onde, schivò i scogli; ma privo di ragioni, di monumenti, di segni, e dell'esempio di altre chiese, da inavveduto che lo fu, diè nelle secche, e affondò mal concio, eziandio con indosso le vesti della chiesa Napoletana, quali nè a lei, nè alla sua chiesa potevano unquemaì convenire.

In queste medesime secche dell'Arciprete del 49 mendico di ragioni, sono dati da non guari tempo gl'umani e compatibili fautori di quegli, mendichi altresì eglino di documenti. Dicono essi, che il detto sistema fu approvato da Monsignor Danza; e a tenore di quello furono stampate le appendici de' direttori: ondecchè affrancatili dal cimento evidentemente pericoloso di sostenerlo, denunciano un morto che diane conto. Ma quel benefico e degno Prelato non si merita nè tanta ingratitudine, nè tanta macchia dalla sua beneficata gente, sapendo egli benissimo che non teneva quest'autorità, come costa da canoni venerati da Monsignor de' Liguori, che nè ricorse alla S. C. de' Riti: e questa ne addimandò i documenti. Laonde così il ricorso dell'uno, come la richiesta dell'altra, fanno sapere a tutti ciò che meglio di tutti Monsignor Danza sapeva di non poter decidere: eziandio dopo che fossero state udite le parti, che per altro non mai citò. Ma quando fosse stata vera questa vescovile decisione; perchè nelle appendici non si registra, l'uno, principale primo: l'altro principale secondo, giusta l'espressione dell'approvato sistema? Credo che non vogliasi mettere al cospetto di tutti una simile inezia. Che se inezia questa non fosse, non si troverebbe ragione per cui, e senz'inezia, non si potessero registrare degl'altri Santi Padroni principali, chiamandoli: padrone principale terzo, padrone principale quarto, padrone principale quinto, e così di quanti si vogliano altri. Conciossiacchè il principale essendo l'istesso che il primo; e il primo essendo uno: tanto non è il primo, chi è il secondo, quanto chi è il terzo, il quarto, e'l quinto; e come non è uno, chi è due; così non è uno, chi è tre, chi è quattro, e chi è cinque; e così in poi.

Oh che pur Bened. XIV. non avesse mai cavato fuori la sua bolla moderativa dell'osservanza de' festi! Ergeffe almeno il capo dal sacro avello, e leggeffe il moderno direttorio, quanto sia alieno dal vero, ed offensivo dell'uno e dell'altro Santo: dell'uno,

41
uno, non bisogno di un falso titolo, appostogli per tutt' altro fine, che per la sua gloria; dell' altro, giusto esattore di un vero titolo toltogli da una gente, talvolta da lui beneficata, talvolta per simil motivo da lui castigata, e finalmente quanto sia offensivo di amendue i Santi, perchè offensivo di Dio, per i molti e varj scandali, che arreca a persone di ogni ceto. Oh quanto compatisco i degnissimi Arcipreti, i quali succedettero a quegli del 49. poicchè si veggono troppo umanamente obbligati in un cimento di coscienza e di stima, in cui quanto, e poi quanto vorrebbero non trovarsi! Ma con tutta la compassion che ne sento, non posso negare che il direttorio de' Preti, il quale nelle appendici per Arienzo e suoi casali segna s. Andrea Apostolo per Padrone antico e principale, e quindi coll' intero fesso, sia alieno dal vero, dal giusto, e dall' utile. Deesi perciò da voi fare in modo che si corregga, o illuminati Arienzani, stante la falsità di qualunque padronanza di s. Andrea sopra la nostra Terra, e casali uniti e diffuniti: come nell' epitome vi ho indicato, e nella dimostrazione vi ho dilucidato.



PARTE

42
P A R T E S E C O N D A
D E L L A
V E R A P A D R O N A N Z A P R I N C I P A L E , E U N I C A
D I
S A N P I O V.
S O P R A

La Terra di Arienzo, e suoi Casali uniti e diffiniti.

E P I T O M E .

Questa vera Padronanza principale ed unica, non viene in tal guisa registrata ne' direttorj del clero; ma qual padronanza semplice, e tale si promulga dall' Arciprete, col mezzo festo a tenore del direttorio. Dalle altre Parocchie si riconosce per principale, coll' intero festo. E con ragione, perchè ne ha tutto il dritto 1. per gli antecedenti al dritto 2. per il dritto in se stesso 3. per i conseguenti al dritto.

I.

I. Perchè antecedentemente non esisteva altro Padrone principale, come costa nella prima parte 2. perchè antecederono la divozione universale, generosa, e costante per anni 6. prima dell' elezione, e la reiterata richiesta del popolo al magistrato; quindi la spontanea e libera volontà degli elettori 3. L' elezione unanime del parlamento generale. Il parlamento fornito di molte doti faccevoli al punto presente, rogato per Notar Domenico Ruggiero presso Notar Lellio Morgillo 4. Il consenso del Vescovo, e dell' universo clero, come dal rescritto della S.C. de' Riti. Il medesimo rescritto copiato e autenticato da Monsignor Albi-

Albini in un suo originale editto : editto firmato di suo proprio carattere, e di quello del suo Cancelliere: munito collo stemma di detto Prelato: antico, e attaccato ad altro foglio che lo conserva: pubblicato un mese prima del possesso, senza intervento di contraddittori 5. Gli Assertori, della relata mancante, dell' incendio degl'atti, tra loro e da loro stessi si confondono, e si smentiscono: e niente nucono. 6. Si dimostra la calunniata verità degl'atti fabbricati, della trasmissione degl'atti in Roma; del rescritto confermativo degl'atti; dell'editto qualificato, come sopra; e della sua pubblicazione pacifica. Nulla perciò manca agli antecedenti del dritto nella sua sostanza.

II.

Nulla manca nel dritto, il quale consiste nel possesso dato e continuato alla Padronanza principale e unica di S. Pio V. 1. per la solenne e universale processione (composta dell' uno dell' altro clero) della Statua del s. Pontefice, coll' intervento del Vescovo che usò pontificali, e per i particolari trasporti e intertenimenti di detta Statua nelle Parocchie e in altre chiese, come attestano molti che sopravvivono a quel tempo 2. per la stampa de' direttorj nelle appendici per Arienzo dal 1722., infino al 1749. 3. per l'annua offerta pubblica della Terra all' altare di san Pio V. 4. per la medesima offerta inancata in un anno, ma dal cielo pubblicamente e universalmente vindicata nel seguente anno, affinchè non fosse mancata; indi infino ad oggi osservata, perdura in molti effetti conseguenti al dritto.

III.

Quali sono, le confessioni di detta Padronanza nelle bocche di molti laici ed ecclesiastici della Parocchia Arcipretale; eziandio in tempo della voga impegnata e gelosa della Padronanza di s. Andrea. Similmente e più d'ogn' altro conseguente è la promulgazione dell'obbligo della messa nella medesima Parocchia, per il giorno di S. Pio V. obbligo che per questo Santo, è un conseguente del dritto durevole di Padrone principale. Nelle annotazioni, per non rompere il filo dell'apologia, si

cva-

evacuano due difficoltà, fattemi da un Amico contro l'obbligo della messa: come quello che non conchiude la Padronanza principale, durevole infino ad oggi, nel suo conseguente al dritto, la prima: che il detto obbligo può essere un effetto della consuetudine, cominciata dal 1721, quando s. Pio fu eletto Padrone precipuo, infino al 1749, quando minorata l'osservanza de' festi, s. Pio V. che il godeva intero, restò col meno festo, a tenore della Bolla di Benedetto XIV. come restarono quei Santi, che prima l'avevano interamente festivo. La seconda: che il medesimo obbligo della sola messa si promulga da' Parrochi di una Diocesi celatami, ne' giorni de' rispettivi titolari delle loro chiese: quali Santi tuttavia non sono Padroni. Finalmente si conchiude, che l'obbligo della messa sia un documento ineluttabile della Padronanza principale di s. Pio V. mantenuto da i stessi promulgatori, incii di quel che eglino stessi fanno con tale promulgazione.

In fine si recano intieramente il parlamento elettivo di S. Pio V. -- l'Attestato del 74. contrario al parlamento. -- L'editto di Monsignor Albini, e l'inserto Decreto della S. C. de' Riti, confermativo dell'elezione di detto Santo, in Padrone principale.

D I M O S T R A Z I O N E

D E L L'

E P I T O M E

I.

Quel Dio Fattore di tutte le creature, da cui ogni umano artefice impara, ed ogni naturale principio riceve la sua innata inclinazione, amandue di conservare, o quello l'opera del suo artificio, o questo il frutto della sua fecondità: vieppiù egli divino Artefice e Principio divinamente conserva e protegge tutto ciò, che divinamente produsse. Egli solo qual puro Dio alla sua provvidenza aggiunse lo spiritual ministero degl'

degl' Angeli, nella custodia degli umani individui, e delle specie degl' inferiori viventi; nella custodia delle Monarchie, de' Regni, delle Provincie, e de' Luoghi. Fattosi poscia uomo, volle onorare gl' uomini Santi al pari degl' Angeli, costituendoli quando a lui fosse piaciuto, e nella varia successione de' tempi, custodi de' Regni, delle Provincie, de' Luoghi, col titolo di Padroni, o dicansi Protettori principali. Che se qual puro Dio, egli solo investisse gl' Angeli; qual uomo Dio, egli solo decorasse taluni uomini santi, disponendo perciò che il solo suo Vicario visibile in terra ne maneggiasse l' economia, la validità, e l' autorità. Viveva questa Terra co' suoi casali senza alcun Santo Padrone, giusta le dimostrazioni fattene nella prima parte; ed era tal mancanza il primo requisito, da cui la S. C. de' Riti non mai dispensa, ancorchè tutti gl' altri requisiti non manchino. Viveva altresì oltremodo divota al santo Pontefice Pio V., come il magistrato nel pubblico parlamento del 1721 lo attesta in presenza di numeroso popolo, e ragguardevoli parlamentarj con queste parole: „ *Signori miei* è ben nota a loro signori „ la divozione di tutto questo popolo verso del glorioso san Pio „ V. per le grazie che del continuo si ricevono mediante la sua „ intercessione dalla divina Onnipotenza: perlocchè nodrisce de- „ siderio, come reiteratamente ce ne ha fatto istanza di eliggerlo „ e deputarlo per nostro special Protettore e Padrone. „ Nè al vero il Magistrato si oppose, avendo sperimentato l' asserita divozione universale verso il s. Pontefice infino da sei anni prima di convocare il parlamento: conciossiacchè nel 1714 comincione la non ordinaria divozione dall' approvato e predicato miracolo dell' istantanea e perfetta guarigione della madre D. Cristina Contegna monaca Lateranense in questo venerabile Monistero della ss. Annunziata. Quindi così fervente si accese nel cuore di tutti la fede al Santo, che bene spesso spingeva al di lui altare infino al tramontare del Sole i ricorrenti bisognosi; non solo da quelle vicinanze, ma eziandio da questa Terra. Ben tosto vestì di pendoli voti le intere pareti del suo altare; ed a perpetuare vieppiù, così la memoria della beneficenza del Santo e della gratitudine de' beneficiati, come una mutola preghiera di fatto, per la futura protezione, trasse lo spirito e la religione di molte famiglie dall' altare al chioffro di quel convento, le

quali a proprie spese infino da un anno prima dell' elezione furono dipingere e figurare le azioni del Santo in distinti luoghi, co' i loro stemmi e nomi a piè di ciascuna figura, rispettivamente distribuiti. Fra que' monumenti di divozione reputaronsi a gloria anche Monsignor Albini, e 'l suo Vicario generale e D. Pietro Masulli Abbate della cattedral di Lucera, di far colorire generosamente 'le sue. Fede; ridico, così fervente, che rese quella universale divozione costante in guisa per lo spazio di anni fei, che nel 1721 presso l'elezione, non solo le private persone, ma eziandio le confraternite (a) e qualche comunità religiosa contribuirono per la imminente Padronanza non picciola somma di danaro. Ecco due antecedenti al dritto della Padronanza principale e unica di san Pio V. Il primo cioè, la previa mancanza di altro anteriore Padrone principale, necessario alla S. C. de' Riti per la conferma di un Padrone principale: non necessario per la conferma di secondi Padroni (o di un altro Padrone, come con giuramento mentisce l' attestato del 1774.), quali possono essere egualmente molti. Il secondo antecedente, cioè l' enunziata divozione: necessario alla spontaneità e sincerità degli elettori di san Pio V. in Padrone principale. Vegghino qu' i contraddittori, se le scritture, quali furono seguete di una divozione, che in varie maniere fu contestata, e che cominciata fei anni interi avanti il 1721 andò sempre crescendo infino alla elezione: e quindi se la conferma della S. C. de' Riti, che fu segueta delle scritture a quella trasmesse, possono chiamarsi apocrife da coloro, che non pensano prima di aprire i facili labbri, con poca stima del carattere proprio e dell' altrui. Credo che misurano le scritture altrui al modello dell' attestato di

(a) Secondo la relazione di molti vecchi fecolari. Io però leggo nel libro dell' esito del 1721 così: docati 425. tari 3. e grana $3\frac{1}{4}$ per solennizzare la festa del possesso della Padronanza di s. Pio V. con processione di tutto il Clero Secolare e Regolare, coll' intervento di Monsignor Albini, che se il Pontificale per tre giorni ec.,

videlicet: doc. 42. elemosinaliter, dall' Università di Arienzo di questo Casale, che si sono spesi in Roma e in s. Agata per atti fatti a far spedire il decreto di detta Padronanza; e' l' dippiù anche elemosinaliter si è ricevuto da diverse persone particolari del convento, del casale, e di altri luoghi circonvicini.

47
di 5. persone del 1774. Le vere, le fedeli, e non le simili al detto attestato sono le scritture che presentano i professori dell'Ordine professato da san Pio V. Ordine caratterizzato e successivamente sperimentato da tutto il mondo per lo spazio di sei secoli, qual Ordine di verità. Ma questa impostura si respingerà meglio in appresso.

Per ora mi conviene supporre in costoro inviolabile la legge della pietà, che gli stringe alla Patria, ed a i compatrioti loro; ondechè non canteran per apocrifo l'atto del Parlamento rogato da Notar Domenico Ruggiero; nè tampoco la copia estrarre da Notar Lellio Morgillo: amendue loro compatrioti. Questo Parlamento è l'altro antecedente al dritto in se stesso del Padronato. Antecedente assai qualificato; perchè fu un parlamento di 91. persone, tra quali erano cinque Dottori nell'una e nell'altra legge, tre Dottori in Fisica, due Notaj, fuori di quegli che rogò l'atto; ed a' quali è più facile che agl'altri la notizia delle antichità. V'intervennero le prime famiglie e persone tali, che per letteratura, e per ingerenza ne' pubblici affari, sapevano che non eravi altro anteriore Padrone: e vieppiù perchè i parlamentarj del 1721 erano più antichi, e coscj delle antichità, di quel che gl'erano nel medesimo 1721 gli attestanti del 1774; poicchè questi attestanti (come dissi nella prima parte) erano allora di anni 40. 37. 33. 27. 23. e 17. Che se eziandio questi attestanti intervennero nel parlamento; dicanmi, perchè nel 1774 attestano il contrario? Che se allora coscj della Padronanza anteriore di s. Andrea, ma non intervenuti, ora attestano il contrario insino con giuramento, ed animosi di comparire in ogni Foro; perchè animosi non ricamarono nel 1721, o cacciandosi entro al parlamento, o facendone ricorso nel Foro di quell'osservantissimo e ponderatissimo Vescovo, come insino ad oggi ne vive gloriosa la fama; o almeno menandosi privatamente per le case degli Elettori, Amici, Congionti, Compatrioti, ad ingerir loro sia il sospetto, sia il rimorso di quel che essi parlamentarj reputavano, e vero, e giusto da conchiudersi nel parlamento? In tal guisa non si dimenarono, nè il poterono; perchè non avevano, nè potevano avere altra notizia, ed altra affezione, da quella pervenuta ad essi loro da i parlamentarj; quali erano i

di loro Antenati maggiori, e congiunti, come si è detto nella prima parte: *E quali omnes insimul cum dictis magnificis de Regimine, unus post alium semotim, & in secreto de more, unanimiter, & nemine discrepante per vota secreta suffragaverunt.* Una elezione di simili qualità contestava, che gli elettori operarono senza sospetto, ma con piena scienza; senza rimorso, ma con piena quiete, e con scienza e quiete universale. Conciosiacciachè potendo i parlamentarj, se non tutti, almeno alcuni, altrimenti votare per quella segretezza de' suffragj, la quale celando i nomi de' dissidenti, gli avrebbe affrancati dall' incommodo degli umani rispetti: tuttavia lo elessero per Padrone principale, o giusta l'espressione del capo eletto, per Padrone speciale. A questa espressione concordò quella de' direttorj col termine ora di speciale, ora di Precipuo, ora di Principale. Concordò il decreto della S. C. de' Riti; la cui concessione fatta col nome di Padrone principale, corrispondendo per diametro alla supplica richiesta de' parlamentarj significa, che questi il dimandarono per Padrone principale col sinonimo, speciale; con cui lo elessero, l'accettarono, il riconobbero.

Al pari de' laici, lo elessero gli ecclesiastici colla stessa scienza, e volontà. E per dir tutto in poco, bastami il rammentare, che nel 1721 era Arciprete della chiesa di s. Andrea D. Francesco Talgione, il quale conviveva col suo Fratello D. Giuseppe Talgione, Dottor nell' una, e nell' altra legge. Questa cognazione cotanto stretta, e' l' diuturno convitto, facevano commune ad amendue, non meno la notizia dell' esservi o non esservi altro anteriore Padrone, che la volontà di eleggerlo ne' rispettivi adunamenti de' loro ceti. Anzi esso Arciprete, che doveva essere più degl' altri Preti interessato della Padronanza di s. Andrea, e di quella invalidità della elezione di san Pio V, che orpellata di verità, avrebbe gravato le coscienze altrui dell' osservanza del suo giorno, poteva e doveva illuminare il suo Fratello; (amendue ottimi Cristiani), perchè non concorresse alla consaputa elezione. Amendue però vi concorsero; e D. Giuseppe come appare nel parlamento; e l' Arciprete con tutto il clero, come si rileva dal Romano Decreto, in quelle parole: *Ab universo clero, & populo Terre Argentii, electo nuper s. Pio V &c.*; Elezione questa fatta da tutti i ceti

ceti col consenso del Vescovo, e autorizzata dal sacro Decreto, fu tutta legitima; perchè fu a tenore dell' antico decreto della S. C. de' Riti sotto Urb. VIII. nel 1630, veggendosi chiaramente tra quello e questo una esatta corrispondenza. Conciossiacchè nel decreto del 1630 si prescrivono tre condizioni: la prima, *quod eligi possunt (Patroni) ii solum, qui titulo Sanctorum ab universalis Ecclesia coluntur; non autem beatificati dumtaxat.* E questa condizione viene verificata, e denunciata nel Decreto del 1721. La seconda, *quod electio fieri debeat per secreta suffragia a populo mediante consilio generali; & quod accedere debeat consensus Episcopi, & cleri illius loci.* E questa si esprime verificata dal presente Decreto in questi termini: *Ab universo clero & populo &c.*; La terza, *quod causæ electionis debeant in S. C. deduci, & ab ea examinari; ac demum causa cognita, ab eadem Congregatione adprobari, & confirmari.* E questa terza come per tutti i versi adempita, ne viene autenticata dal Decreto, cioè: quel *debeant in S. C. deduci*; viene verificato in que' termini: *Sacræ Rituum Congregationi supplicatum fuit. Quell' examinari, ac demum causa cognita &c.*, corrisponde a que' termini: *attento quod hujusmodi electio servatis servandis, & juxta formam decreti Urb. VIII &c.*, vale il dire, che ella attese, e pose mente alle scritture trasmesse; ed avendo esaminato e conosciuto: primo, che si verificava il culto di san Pio V., come canonizzato da lei stessa diece anni avanti: secondo, che si verificava il consenso del Vescovo, e di tutto il clero, una con quello prescritto di tutto il popolo: conchiudea finalmente così; *dummodo alium Patronum principalem non habeant: eandem adprobarit & confirmavit.* Qual' è dunque quel consenso de' Parrochi, che mancò alla elezion di s. Pio? Qual' è quella necessità degl' atti presenti, ai quali si debba ricorrere per la sicurtà di questo consenso? Non è più autorevole degli atti esistenti nella Cancellaria Vescovile, il Decreto della S. C., la quale dopo il di lei esame, e'l giudizio, contestaci così il consenso di tutto il clero, come la trasmissione degl' atti? Quì eglino, se fossero altri, non mi chiederebbero documenti di questo decreto; come quelli che ben fanno la studiata mancanza degl' atti: ma poicchè son dessi, e non altri; loro rispondo: che gli assicura l' editto di Monsignor Albini. Questo non

non è mica una copia autentica, ma propriamente l'istesso originale, antico, suggellato, collo stemma dell'istesso Prelato: sottoscritto di suo proprio carattere, e del Cancelliere Canonico Vischi. Questo editto dando l'osservanza al Sacro decreto, lo assicura legalmente come vero della S. C.; e per conseguenza come vero il consenso di esso Vescovo, e di tutto il clero. Alcuno non reclamò in favore della Padronanza principale antica di s. Andrea, (la quale secondo la giurata esagerazione de' 15. Attestanti del 1774 stava in grandissima voga anche nel 1721) quando per un mese intero prima del possesso leggevano, s. Pio V. Padrone principale; purchè non siavi altro Padrone Principale. Vale il dire, nel caso: purchè s. Andrea non fusse Padrone antico, e principale. Che se non vogliono prestar fede all'esistenza e qualità di questo editto; vadano nel convento di S. Maria a vederlo e leggerlo: e gli assicuro che a prim'occhio il verificheranno per l'originale.

Essendo dunque così: si compiacciano dirmi cosa manca agli Antecedenti, che inducono la principale ed antica Padronanza di s. Pio V? Eccola. L'Arciprete del 49, vide in tal'anno mancar la Relata del cursore a piè degl'atti. I suoi seguaci dicono, che gl'atti mancano nell'archivio Vescovile, per causa di un incendio sortito, non dopo il 49, ma dopo il 21. Questa sì che l'è bella assai; ed è propria di una menzogna sfrontata nella pubblica e chiara dissonanza de' testimonj, tutti ad un istesso fine confederati. Al riscontro. L'Arciprete che nel 49 vide mancante la Relata a piè degl'atti, prova contro i suoi seguaci l'esistenza degli atti nell'archivio infino al 49; altrimenti come poteva egli osservare la mancanza della Relata a piè degli atti, se non osservava gl'atti; a piè de' quali mancava la Relata? All'incontro i seguaci che asseriscono la mancanza degl'atti per un certo incendio sortito dopo il 21, cioè 28. anni prima del 49. provano contro l'Arciprete; che nè nel 49, nè nel 40, nè più in dietro poteva veder la mancanza della Relata: conciossiacchè da molto innanzi mancavano per l'incendio quegli atti, presso i quali doveva vederne la mancanza. Or dimmi il savio che sei, lettore cortese, dimmi qual giudizio formi di uomini di questa stampa? Mi dici, che io non gli dia retta, perchè da loro stessi si confondono, e si
fimen-

inentifcono . Così certamente farei , se il mio silenzio non gli
 facesse a se stessi trarcredersi per tali , che ancora i savj , loro pre-
 stano fede ; e che la di loro briga non sia mica irragionata .
 Mi ripigli inpertanto con un gran lume , e te ne farò tenuto .
 La Relata non era necessaria , perchè il punto non dimenavasi
 tra due parti litiganti ; essendo l' Università di Arienzo una so-
 la , e perpetuamente l' istessa ; e la quale concordemente ne' suoi
 membri (come appare dal Parlamento , e dal Decreto) aven-
 do eletto , e chiesto s. Pio V. per Padrone principale , ed esau-
 dita dalla S. C. , avendogli dato il possesso , e continuandone
 l' annua e solenne offerta , qual monumento sicuro di quel che
 fece , e qual osservanza di quel che deve ; contava meno di
 un fico , il capriccio di un qualche suo futuro membro , che
 non rappresentava nè lei , nè altra Università distinta ed emola
 nella pretenzione di un' istesso punto ; quando altrimenti , sareb-
 be stata nell' obbligo di cautelarsi contro di quella , segnando
 gl' atti colla Relata . Io però approvando il saggio parere del
 mio leggitore , diversamente la penso e dico , che , non essendo
 vi stato incendio dal 21 infino al 49 (sebbene l' avessero fatto
 credere al *semplicissimo* Monsignor de Liguori) , gl' atti furono
 o tolti dall' archivio , o per quello dispersi . Il perchè fu che
 i contraddittori ben conoscevano che gli atti o colla relata , o
 senza la relata , non giovavano ad essiloro per animosi estirpare
 da questa Terra la padronanza principale di s. Pio , ma piuttosto
 loro nuocevano , per doverla dispettosi confessare . E in vero quei
 non potevano esser tolti o dispersi , se non se dal custode dell'
 archivio ; e quindi o per suo moto proprio : e ciò non s' inten-
 de ; o per maneggio de' Padri Domenicani : e ciò non si può cre-
 dere . Dunque per maneggio degli Avversarj : e ciò ognuno facil-
 mente intende e crede ; credendo con ciò e intendendo , che gli at-
 ti esistenti o colla relata o di senza , non gli giovavano , anzi
 loro nuocevano . Che se la qualità degl' atti loro fusse giovata ; que-
 sti esistentino , ed eglino presentandogli , se ne sarebbe osservato
 ogni difetto sostanziale , o forse alcune nota per qualche novità con-
 traria insorta tra il mese del pubblicato editto : potendo li PP.
 Domenicani apocrifisti abusare delle loro scritture , senza che
 nell' archivio esistesse qualche documento contro il loro aprocri-
 smo . Motivi questi agli Avversarj non solo di non far toglier-
 re ,

re, ma eziandio di far gelosamente custodire gl'atti; vieppiù se erano senza relata: così per poi urtare con essi contra la detta padronanza principale; come per giustificare almeno la seconda padronanza, che essi riconoscono in s. Pio V. Altrimenti con qual sapienza o religione il riconoscono per un secondo padrone; senza gl'atti, o cogl'atti senza la relata (secondo la loro mente) necessaria? Dipende forse dal loro capriccio, che per l'una, e non per l'altra padronanza richieggansi esistenti in archivio que' antecedenti, che all'una e all'altra padronanza canonicamente fan d'uopo?

Quindi il Reverendo Signore D. N. N. non ha ragione di francamente appuntar per apocrife le scritture de' PP. Domenicani. Ma se egli la vuole indovinare, faccia così. Trovi o faccia trovare: restituisca o faccia restituire gl'atti all'archivio; e di poi con quelli riscontrando le scritture de' PP. Domenicani, veggia in qual cosa rinvengonsi apocrife. Diligenza questa tutta sua; perchè chi le accusa, deve provarle: non mica i PP. Domenicani. Io però facendo le veci di quelli pazientissimi Padri, non voglio scagliarmi contro una tanta maldicenza; ma attenendomi alla loro moderazione, col loro linguaggio smentirò le altrui imposture. E' chiaro che tutti accettarono il decreto della S. Congregazione; così per l'editto pubblico ed affisso per un mese, senza reclamazione; come per l'editto eseguito nel possesso della padronanza principale, che si diè a s. Pio, secondochè nel seguente numero dirassi. Nel decreto stavano enunciati gl'atti antecedenti; cioè il consenso dell'universo Clero e Popolo. Adunque tutti accettarono per proprj gl'atti precedenti, trasmessi in sacra Congregazione. Adunque questi che i detti padri presentano, non furono nè sono apocrifi. Altrimenti il Vescovo, il Clero, il Magistrato, il Popolo leggendo enunciati nel decreto i loro nomi, la loro elezione e'l loro ufficio avanzato in quella S. C., senza loro previa intelligenza e volontà, avrebbero dato una solenne mentita al procuratore di detto decreto; e questi dopo tale attentato avrebbe sperimentato per la padronanza di s. Pio, una maggiore difficoltà, di quella che forse poteva trovare, trattando prima l'affare con maniere oneste presso chi dovea maneggiarlo. Essendo dunque veri gl'atti, ed in seguela di quelli, essendo vero il rimanente tratto della detta padronanza;

con

con qual coscienza o almeno con qual fronte ardisce il Reverendo Signore D. N. N. di appuntare per falsarj li Professori dell'Ordine della Verità (a): allorchè traduce per apocrife le allegate scritture? Scritture apocrife dal 49. in poi: e non apocrife per lo spazio di vent'otto anni innanzi? Scritture apocrife; e nel 21. non conservatane necessariamente nell'archivio qualche censura o memoria, per impedirne l'abuso, che potevano farne nella stampa de' direttorj, nell'osservanza del festo insino al 1749, e nella offerta insino ad oggi, dalla Terra ad un Padrone: segnato, venerato e riconosciuto con fatti per un Padrone Speciale? Scritture apocrife: e nel 21. non contraddette da quel cospicuo Prelato, da quel fioritissimo clero, e da quella Terra culta di tanti dottori, galantuomini, e copiosissimo popolo? Stranissimo parlare del Reverendo mio Signore! Parlare contro la pietà, perchè ingiurioso a quel buon Padre e Pastore; alla Patria, e a tanti e tali compatrioti, anche congiunti a lui con vincolo di sangue! Quella Terra culta che molto prima del 21. non si voleva insensata così, che da molto innanzi non avesse avuto il suo Padrone, dal 21. in poi con occhi aperti e con eretti orecchi, a vedere e udire da una parte il decreto affisso in pubblico per un mese, e dall'altra parte l'extraordinaria divozione; e il numerofo concorso a s. Andrea come attestano: avesse tuttavia sortito un Padrone apocrifo. Eh quali altre sono le scritture de' PP. Domenicani; se non se quelle stesse che furono rispettivamente o formate, o confermate, o riconosciute, e di poi accettate e poste in uso, non da detti Padri: ma da una Terra culta di Preti, di altri Religiosi diversi e non pochi, di Dottori, e di uomini letterati, e per più versi ragguardevoli:

I e di

(a) Ogn' Istituto Regolare ha sortito nella Chiesa qualche speciale antonomasia; sebbene il significato di questa nella sua sostanza non sia mancato agli altri Istituti. L'Ordine di s. Domenico, vien chiamato da Clem. IV. *Custos veritatis; & quasi sol in templo Dei refulgens*; e i suoi Professori, son nominati da Onorio III. *Fugiles fidei; & vera mundi lu-*

mina. Già declina il festo secolo della sua fondazione; eppure si regge l'istesso, colla modestia del suo animo, pago solo di meritarsi la gloria, e colla veracità della sua lingua, che riporta in premio l'istessa verità. Due eredità sue proprie, antiche, e inalienabili. S'invogli di leggere, chi vuol riscontrarle.

e di un popolo ascendente a più migliaja di individui? Impostura, abile soltanto a dimostrare il suo autore, povero di argomenti da sostenere la padronanza di s. Andrea, e di prostrare quella di s. Pio. Queste scritture adunque che formano gli antecedenti al dritto, oggi tutti hanno per rate nel possesso che cominciò, e che ritiene di sua padronanza principale il Santo Pontefice. Possesso che è di sua Padronanza il dritto in sostanza.

II.

E nel quale entrò i 5. di Maggio del 1721 con solenne e universale processione (formata da tutto il clero secolare e regolare) della sua statua dalla chiesa di S. Maria a Vico de' PP. Domenicani infino alla Terra; e da questa a' Casali uniti; con previo e pubblico avviso di Monsignor Albini, che alla prestazione di un tanto ossequio al loro principal Padrone, invitò tutti col tesoro suo proprio di 40 giorni d' indulgenze a intervenire; ed ei stesso usò i pontificali in tutto il triduo della festività. Allora fu che il Santo girando per ogni dove del suo padronato, benedisse tutti, si caricò degl' interessi spirituali e temporali di tutti, di ecclesiastici e di laici di ogni ceto, di chiese di case, e di comunità religiose: tutto reputando come proprio suo, offerendolo all' Altissimo, come ogni giorno l' offre, e interpellando il suffraga. Allora fu altresì, che Iddio volendo dimostrare le sue compiacenze sopra il patrocino, che assunse il Santo, oltre alle grazie (asseverate dal capo eletto in pubblico Parlamento), che in memoria di questi compartì e compartiva; ispirò a novelli clienti, quali poteano restare ben sodisfatti del culto infino a tal segno prestatogli; ispirò, dicevo io, altra voglia di celebrare il possesso, coll' intertenimento di detta statua nelle Parrocchie, e in altre chiese, per otto giorni in ciascuna di esse; non senza concorso delle rispettive vicinanze, e non senza qualche dispendio così di queste, come de' Prepositi delle chiese. Vivono ancora non pochi abitatori non meno della Terra, che de' Casali, ricordevoli di questa solennità di possesso: nè la contradicono gli seguaci dell' Arciprete del 49. La contradicono però come di un Padrone principale, non ostante che tutti gl' atti antecedenti a questo possesso, cioè il parlamento, il decreto, e l' editto fossero stati contestativi di un Padrone Principa-

cipale. Contradizione, questa assai inconsiderata; che io non saprei presso qual ceto di viventi giustificarla; se fin anche le cagioni sensitive e vegetanti non producendo effetti a se dissimili; eglino contra ogni naturale e commune legge, dagli antecedenti compilati per un Padrone principale, strappano quali ostetrici portentose un Padrone semplice. Ma qual conto torna loro una simile logica, se ognuno che tiene occhi ed appena sappia sillabare, conosce sensibilmente ne' direttorj, qual fosse stato il padronato, di cui in quella processione e in quei particolari intertenimenti, si verificò il possesso, e si acquistò il diritto?

E in vero: dritto del padronato fu ancora questo, che si effettuò nella stampa de' direttorj dall'anno 1722 infino al 1749, in undeci de' quali appena rinvenuti, cioè in quelli del 24 (in quello del 28 manca l'appendice per tutti), del 29, del 30, del 32, del 33, del 34, del 35, del 36, e del 38, si legge s. Pio o Padrone principale, o Padrone di recente eletto, indicando il prossimo parlamento ben noto a tutti, che elesse per Padrone speciale, non per un altro Padrone, o assolutamente Padrone; col segno però di festo di precetto, che canonicamente non compete a secondi Padroni. Ciò però che più fa peso si è, che presso al 49., cioè nel 42, e nel 48. sotto il governo di Monsignor Danza, e vivente l'ingegnoso Arciprete, che dovea tenere occhi e zelo per il s. Titolare della sua chiesa: il santo Pontefice viene segnato, nell' uno per Padrone principale; nell' altro per Padrone precipuo. Che se a questi direttorj volessero gli avversarj aggiugnere quel cartolino, recato sotto al num. III. della prima parte, di un direttorio di questa diocesi, ma ignoto di tempo; in cui segnasi s. Pio V. per Padrone precipuo con al di sotto un decreto esclusivo di ogn' altro Padrone, eziandio di s. Andrea espresso in quel decreto: resta in loro balla. A me questo cartolino non fa d'uopo per il punto che tratto, perchè ho per le mani quell'annua offerta, che reca non leggiero incommodo a i refrattarj; come quella in cui, più che in ogn' altro momento, il possesso, e quindi il dritto di Padrone principale risulge e si sostiene. Verità questa cotanto incontrastabile e chiara, che obbligoli a fare, che il magistrato nel 49 non avesse osservata la detta offerta, come in un solo anno riuscì loro. Ma costretti (come dirassi) dal Cielo a ripigliarla nell' anno seguente, sparìero per

il Volgo; che l'offerta era un atto di semplice divozione; ed an di quegli atti che da ciascuno si fa ad ogni Santo, cui dal suo particolare spirito viene portato. Ma io prima di dimostrarne la falsità, fogli un dilemma. O questa offerta è un tributo in ricognizione di un Santo semplice; ed in tal caso egli non riconoscono s. Pio V. neppure per un secondo Padrone; o è in ricognizione di un Santo Padrone; ed in tal caso è di quel Padrone eletto dal parlamento. L'eletto dal parlamento, è un Padrone speciale, che val l'istesso di principale. Adunque l'annua offerta, è argomento della pubblica ricognizione dell'Università a s. Pio V., qual suo Padrone principale. Il perchè si è, quella commune regola di interpretare le sacre scritture e ogn'altro testo, o sacro o profano, ne quali alla materia principale che in quelli si tratta, ella conforma il senso di ogn'altro termine o cosa, che o antecede o suffiegue, o accompagna la materia principale. Onde è poi che la materia principale essendo la protezione e padronanza principale; la medesima regola conforma e fa consonare a detta padronanza i vocaboli: *divozione e ossequio* recati nel parlamento assieme coll'offerta. Sono perciò questi: *divozione e ossequio*, non atti privati per motivi privati ad un soggetto privato; ma divozione pubblica, e ossequio pubblico ad un Padrone principale. Veramente sono un po compatibili i contraddittori, come quei che alla fin fine debbono dir qualche cosa in un cimento involontario, in cui dispettosi gli fa trovar l'Arciprete del 49. Ma se saran docili, mi riescirà di trarne fuori, colla osservazione del solo vocabolo: *Ossequio*. Questo latinamente si rende, *observantia, & cultus*. La virtù dell'osservanza riguarda un suddito ordinato a colui, che ha ragione di suo principio. Quindi l'osservanza di una creatura a Dio, principio dell'essere, si chiama religione: l'osservanza del figlio al padre, principio di generazione: di sostentazione, e di educazione, si chiama pietà, l'osservanza de' governati al governante (a), principio di beni este-

(a) S. Tommaso nella seconda della seconda, alla questione 102. all'artic. 2. insegna così: *Ratione excellentia, debetur ei honor, qui est quadam recognitio excellentia (personalis) alicujus. Ratione autem*

officii gubernationis, debetur ei cultus, qui in quodam obsequio consistit; dum scilicet aliquis, eorum obedit imperio, & vicem beneficiorum pro suo modo rependit.

esteriori e inferiori all'essere; e alla generazione, si chiama coll'
 istesso nome di osservanza, col nome di culto, e con quello di
 ossequio. Finalmente il vocabolo di onore si deve alla privata
 e personale eccellenza di alcuno, senza titolo di principio per
 rapporto all'onorante; e questo è l'atto di una semplice divozio-
 ne a qualche Santo, senza titolo e rito speciale: così l'Angeli-
 co Dottor delle scuole. Ora i 15. attestanti del 1774. assieme
 col fabbro dell'attestato uniscano que' due vocaboli: *Padrone spe-*
ciale; e quell'altro: *ossequio*; siccome uniti stanno in uno stesso
 parlamento, e in uno stesso animo di 91. parlamentarj quali-
 ficati e concordi; e confesseranno che l'annua offerta è una con-
 testazione della padronanza speciale di s. Pio V., anzi è un pos-
 sesso del dritto, e 'l dritto stesso di Padrone principale e unico
 della Terra, e de' suoi casali. Che se tal confessione gl'incresce;
 mutino la natura al vocabolo, ossequio; ed al vocabolo, specia-
 le; indi con un lume superiore a qualsivoglia Interprete di qual-
 sivoglia testo, intendano in ognuno di questi, gli antecedenti, li
 conseguenti, e li concomitanti, tutti al rovescio della materia
 principale, che in ognuno di questi si tratta. Eglino in somma
 o non ardiscono di tanto fare; e in tal caso sono obbligati a con-
 fessare, che l'offerta è una contestazione di padronato principale;
 e n'è il possesso, e il dritto. O tuttavia l'ardiscono, ed in tal
 caso, mi dicano il perchè non lo ardirono nel 1749., che anzi
 in quell'anno eleffero non l'interpretare, ma l'impedire l'of-
 ferta con proposito di continuarne la mancanza negl'anni seguen-
 ti? Potevano al certo dar camino a quell'offerta, la quale
 tutt'altro che un Padrone principale contestava. Ma eglino ben
 conoscevano quella verità che non gli gradiva, attentando in uno
 degli anni seguenti, di piegare il Priore del Convento di s. Ma-
 ria a ricevere l'offerta, non in chiesa: non nel giorno del Santo:
 non per persona pubblica; ma per persona privata, nel giorno
 antecedente, per la porta del Convento, in Sacristia. Ma loro non
 fu concesso. E volle così il Santo, non solo per manotenere il
 dritto del suo padronato principale; ma ancora per avere in
 ogn'anno l'acclamazione di padrone dal popolo, e da tutto il
 Clero secolare e regolare di ogni sesso: essendo quell'offerta,
 un'annuo peso forzoso che si considera nel catasto; cui contri-
 buendo tutti in ogn'anno, gli istessi Arcipreti, e Canonici *pro*

tempore, in ogn'anno a proprie spese lo acclamano al pari che i di loro Antecessori: e questi e quelli a tenore del Parlamento che elesse per Padrone speciale, e ad un Padrone speciale stabili l'offerta.

Il bello fu però, che dal loro inconsiderato impegno di continuare nel secondo anno la mancanza dell'offerta, ne fortirono fuori due inaspettate luci contro il medesimo loro impegno: la prima, che se intendere quella offerta per un argomento irrefragabile della vera Padronanza principale di s. Pio V. la seconda, che rese la medesima mancanza dell'offerta, così luminosa a comprovare detta Padronanza, che non sarebbe stata cotanto luminosa l'istessa offerta, se non fosse mancata, Conciossiacchè nel secondo anno volendo egli perdurare nella irreligiosa mancanza, così dell'offerta, come del Rito dell'uffizio ne primi vesperi: non ostante la serenità del cielo a 4. di Maggio, scoppiò una tempesta così fiera di tuoni, di folgori e di grandini, che malmenò le campagne, fracassò le vetrate del casino del Vescovo, e quelle della chiesa arcipretale: la quale (come venemmi riferito da più persone), faceva figura di sepellire gli uffizianti nel coro, per la volta di essa chiesa, che si piegava in mezzo per rovinare. Se confusi restarono gli uffizianti, se mortificati i cittadini: molto angosciato, e zelante addimostrossi il Vescovo, il quale dimenandosi ora verso le vetrate del suo casino, che guardan la chiesa; ora per le stanze gridando, e chiamando la corte: presto, che avvisassero (dicea loro) a cantare i primi vesperi di s. Pio V. secondo il rito di Padron principale. Anzi l'attimorito Prelato (come mi fu detto), prevenendo l'avviso mandato per la corte a i Canonici, egli stesso rapito dal timore del peggio imminente, si affacciò alla finestra gridando (se forse udito fosse o dagli uffizianti, o da altro che per caso passasse) gridando: che facciano, che facciano l'uffizio di Padron principale. Indi per uno della sua corte se avvisato il Priore di s. Maria a Vico (a), che allora esciva dal coro, che esso Prelato riconosceva s. Pio per Padron principale; e che

(a) Vivono alcune persone che ora non vogliono essere poste sulla carta.

che per tale lo avea fatto osservar da i Canonici della collegiata. Il buon Pastore però non fu mai del sentimento dell' Arciprete; ma avanti a i primi vesperi importunato da lui, più volte riflessigli: ed alla fine chiamandolo capo duro, và in malora, dissegli, e fa come vuoi. E in verità l' ora per lui fu mala; ma come voleva, non fece. Questa commune ed eguale intelligenza del fine del flagello, coll' ubbidienza facile del magistrato, innanzi distolto dall' offerire nel giorno seguente la cera al santo Pontefice, non poteva essere se non da Dio, che illumina tutti, e di tutti tiene i cuori nelle sue mani. Adunque cortese lettore (seppure non sei uno de' refrattarj), volle il santo Pontefice conservarsi il dritto di quel Padronato speciale, cui il parlamento che lo elesse, stabilì l' offerta in contestazione della Padronanza; vendicossi l' offerta e' l' rito; e la mancanza dell' offerta in un solo anno, servì al cielo a formarne una prova più luminosa dell' offerta istessa; se non fosse mancata. Adunque nell' offerta continuata insino ad oggi, conserva il dritto di Padron principale e unico della Terra e de' suoi casali.

III.

Nè gli nuoce che nella sola Parocchia Arcipretale non tenga aspetto e figura; poicchè questa sorte non sempre tocca a chi è morto, potendo non tenere aspetto e figura, eziandio chi vive nascosto. E vive così, chi di se fa vedere soltanto certe doti, quali sono effetti conseguenti alla vita: semprecchè durando nella sua vita l' effetto, è durevole nella sua vita la causa, o la virtù di questa nel suo effetto racchiusa. Ciò si osserva nella pianta, la quale sebbene recisa ne' rami, e talvolta anche nel busto; vive tuttavia nella sua radice, se da piè a questa, o i virgulti ne surgono, o furti ne vegetano. Nel ristretto della Parocchia Arcipretale, vive nascosta la principale ed unica Padronanza di s. Pio V. nel suo dritto, o dicasi nella sua radice; da cui sorge a contestarla viva, l' obbligo grave della messa che nel suo giorno si offerva (a): con quel di più e di meglio, che gli

(a) Su questo argomento un' Amico mi censura: prima, perchè l' obbligo della messa può nascere dalla consuetudine; e che Bened. XIV.

gli Arcipreti promulgandone l'obbligo, per una divina mozione a loro stessi ignota, promulgano s. Pio V. con un segno di Padre-

XIV. ha ridotto, a mezzi festi, i primi festi interi. Secondo, perchè il simile obbligo si ode promulgato da i Parrochi della Diocesi N.N. per il giorno del rispettivo Santo Titolare delle loro chiese. Adunque, (egli conchiude), il recato argomento è insufficiente. Io lo ringrazio che l'è comparso sul fine dell'opera; ma spiacermi, che dovendo un pò intertenermi, sia forse di tedio al leggitore.

In quanto al primo. -- Sono, due origini distinte, e diverse de i giorni festivi: il precetto, e, (per quanto dopo Urbano VIII. nel 1642, altrimenti indica Bened. XIV. nel 1748) quella consuetudine che è atta a prescrivere. Origini amendue distinte e diverse, come sono distinti e diversi gl' Autori dell'uno e dell'altra. L'Autore del precetto è il Superiore, che dopo la promulgazione della legge, senza aspettar tempo da prescrivere: subito obbliga. L'autore della consuetudine è il popolo: col consenso (nella materia presente) del Papa, o secondo il senso della bolla di Urb. VIII. non derogata da Papa Bened. XIV. eziandio del Vescovo difficile a darlo: ovvero del solo Papa, e altresì colla indispensabilje, e previa intenzione del popolo, che la consuetudine quale egli introduce, dopo il legittimo tempo abbia da obbligare: contentandosi così d'imporre spontaneamente so-

pra di se un'obbligo di coscienza, colla seguela della eterna dannazione a se trasgressore.

L'osservanza del precetto o vero o putativo, che si pratica dal popolo, non è l'istessa che la consuetudine del popolo, sì perchè l'autore dell'uno, non è l'istesso che l'autore dell'altra; come perchè in quella osservanza manca la detta intenzione del popolo, in quanto è superflua. E' bensì soltanto un'esercizio di ubbidienza del popolo alla legge del Superiore. Quindi è poi, che se un giorno decade dal genere de' giorni festivi, perchè cessata la legge, sia cessato il precetto, origine del festo; questo non rimane, sul riflesso che il Popolo avendo osservato il precetto, abbia introdotto la qualificata consuetudine. Ora nel caso. Prima del 1721. S. Pio V. da nessuna di queste origini traeva il suo festo. Nel 1721 eletto Padrone principale, fortillo dalla bolla di Urb. VIII. Adunque dal 1721 infino al 1749, secondo la verità non abbiamo consuetudine, ma precetto per detto festo; e secondo l'Arciprete del 49 che vuol s. Andrea per Padrone antico, e principale, il quale deve essere uno: non abbiamo per il festo di s. Pio V., nè consuetudine nè precetto. Se tra il 21. e' 49 si vuole in s. Pio una padronanza principale putativa presso il popolo; in tal caso,

drone principale; cui, e non a secondi Padroni, compete a tenere de' canoni l'osservanza della messa. Molto meglio e non
 K inav-

fo, oltrecchè sempre fu nulla in se stessa, perchè fu nulla, e nella consuetudine involontaria; perchè erronea; e nel precetto che tutto dipende dalla sola volontà del Legislatore: eziandio nel 49 secondo quell' Arciprete decadde dalla opinione; e quindi il suo festo, oltrecchè sempre fu nullo in se stesso, perchè nullo nelle sue Origini; eziandio decadde dal genere de' festi anche putativi, perchè ne decadde l'origine putativa. Adunque qual mezza festività fortì dalla bolla del 48? Il Santo Padre restrinse all'obbligo della sola messa que' giorni, che sotto alla sua bolla verificavano la lor natura di giorni festivi veri, e reali, non putativi; e quali realmente farebbero in tutto festivi, se non avesse emanata quella sua bolla. Altrimenti quel dottissimo Papa avrebbe emanata una bolla, che sarebbe stata *de subjecto non supponente*; e istitutiva piuttosto che moderativa, di tanti festi, quanti sarebbero stati quei giorni che non erano festivi: o perchè non mai li furono; o perchè decaddero dalla prima festività, al pari di que' molti che precederono la bolla di Urb. VIII.: mancando a quei che non furono mai, e a quei che decaddero, come a i non nati e a i defonti, egualmente l'esistenza del soggetto cui si possa togliere o dare, accrescere, o minorare qualche predica-

to.-- Dal 49 infino a questo 1779 la promulgazione della sola messa, e l'osservanza del popolo hanno continuato l'istesso camino, che sortirono dal loro principio circa il 49: quando quei figliani che furono sedotti da quell' Arciprete contro la Padronanza principale di s. Pio V., non avevano intenzione di proseguire detta osservanza per introdurre eglino un tal mezzo festo del s. Pontefice; ma ingannati, e creduli che così dovesse osservarsi quel giorno, per motivi noti al promulgatore, e superiori alla loro scienza, e volontà. Quei poi che non furono sedotti, proseguirono tutta l'osservanza precettata dalla s. Sede; per il Padrone principale del luogo. Laonde presso i primi non verificandosi nè precetto nè consuetudine (nè in quel tempo il Vescovo consentì nella consuetudine ma nel precetto; giusta l'avviso mandato al Priore del Convento): presso i secondi verificandosi l'osservanza dell' intero precetto per il Padrone principale: si conchiude, che l'obbligo promulgato della sola messa, non è effetto di consuetudine, non della bolla di Bened. XIV. ma un conseguente del dritto durevole della Padronanza principale di san Pio V.

In quanto al secondo. La promulgazione de' festi di sola messa ne' giorni de' Santi Titolari delle Parrocchie innominate, che l'amico
 mi

inavvedutamente (come effi Arcipreti), la promulgò viva e autorevole sotto il flagello del cielo Monsignor Danza. Viva e dure-

mi oppone, non nuoce al mio argomento. Quella è (se è vera) un errore gravissimo, così nella dottrina; come nella prattica, ed è inescusabile ne' Parrochi. — I giorni festivi di sola messa, sono veri e proprj festi, istituiti da Bened. XIV., colla differenza da quei festi eziandio in quanto alle opere fervili: ovvero sono gli stessi festi di prima, con nuova disposizione sopra la materia del culto. L'obbligo della sola messa; o di questa, e della vacanza dalle opere fervili, spettano alla qualità dell' osservanza de' giorni festivi, non alla natura del festo. Quindi non fa che gl'uni siano festivi, e gl'altri festivi; partecipando questi la comune natura di festo, l'obbligo della religione commune virtù ad amendue; e sebbene in minori atti, tuttavia della stessa religione obbligante in coscienza. Nè mica è leggiero l'obbligo della sola messa a non pochi ceti di persone, o per gl'impieghi che hanno nella Repubblica, o perchè la sola messa è il totale incommodo che taluni ne riportano. E basta ad essere grave a tutti, in questi tempi di raffreddata carità; per il precetto grave, e per il pericolo dell'eterna dannazione, a fedeli trasportati da sotto la legge antica pesante di precetti, a questa novella di grazia.

Nella nuova disposizione di Bened. XIV., circa la minor mate-

ria del culto di questi giorni festivi, in nulla si è derogato alla bolla di Urb. VIII. circa la facoltà de' Vescovi nell'istituirli, sul riflesso che siano festi di sola messa. Urb. VIII. restrinse in guisa la prima autorità de' Vescovi; che alcuni Teologi li vogliono in tutto spogliati di questa autorità: altri vogliono, che peccino gravemente in caso di contravvenzione, ancorchè siano importunati dal popolo, contento di aggravarsi di precetti. E tutti egualmente rilevano dal chiaro testo, che Urb. VIII. non vuole nè il multiplo de' festi, o antichi che egli tolse; o nuovi, che i Vescovi introducevano: nè l'ineguaglianza delle chiese nell'Orbe cattolico in questo genere de' festi, che fa maggior dissonanza in un solo Regno, in una sola provincia, in una sola Città, o terra; in cui un istesso giorno, ora farebbe festivo in un membro dello stesso luogo, e non in un altro, ed altra volta in questo, e non in quello. Eccone il testo. *Ne autem dies festos a locorum Ordinariis nimia aliquorum facilitate, aut populorum importunitate iterum multiplicari contingat; eosdem Ordinarios in Domino monemus, ut ad ecclesiasticam ubique servandam aequalitatem de cetero perpetuis futuris temporibus ab indictione, sub precepto novorum festorum studeant abstinere.* Or dicami l'amico cen-

fore,

63

durevole confessolla un suo ministro che ancora vive, e viva felice per lunga ferie d'anni; il quale interrogato per lettera dal

K 2

signor

fore, se l'autorità de' Parrochi sia maggior, che quella de' Vescovi; a quali Bened. XIV. non derogata la bolla di Urb. VIII., non estende la facoltà a questi festi di sola messa: o se i Vescovi debbano impedire a popoli avveduti e ferventi, e i Parrochi possano promulgare a popoli ignoranti e involontari, misti di contradicenti, consimili festi. Che quando fusse così dicami, in qual, pagina sia di questo testo, sia di qualunque altro si faccia menzione di tal privilegio de' Parrochi.

Egli dice, che la consuetudine del popolo divoto, numerofo e costante nell'udire la messa nel giorno del Santo titolare della loro parrocchia, dopo alcun tratto di tempo passa ad essere festo di precetto. Siccome la vigilia di Pentecoste, che prima era consuetudine di divozione, di poi è passata ad esser vigilia di precetto. Adunque, io lo ripiglio, oggi pecca gravemente chi non ode la messa nel giorno della commemorazione de' morti: giorno celebrato da tutti con ispeciale divozione e concorso nelle chiese. Ma dicami. Il popolo fu convocato? Ebbe intenzione d'introdurre la consuetudine, che dopo il dovuto tempo obbligasse qual dritto consuetudinario, a guisa di legge obbligan- te sotto colpa grave, e colla seguela della sua eterna dannazione? Fu

spontanea la sua intenzione di passar dallo stato di cristiana libertà, alla servitù della legg? Si hanno documenti, che tal consuetudine cominciò con questa intenzione del popolo? Certamente secondo la comune de' dottori, se cominciò per divozione, farà sola di divozione per tutti i secoli futuri: nessuno effatto eccedendo la natura della sua causa. Ma concesso che il suo principio fosse stato con quella intenzione: questa in che le giova senza il consenso del principe, quale in questa materia, o sia il Papa; e questi aderendo a' suoi predecessori dissente; o sia il Vescovo; e questi frenato dal premuroso Urb. VIII. darà un consenso, o secondo alcuni teologi, invalido: o secondo altri, peccaninoso, non ostante il fervore acceso, le istanze spontanee, e insino le importunità del popolo. Il consenso del superiore una colla detta intenzione del popolo nel principio della introduzione, richiedendosi al valore della consuetudine, che in futuro tempo prescrive: come i Vescovi non possono, almeno lecitamente darlo nella propria istituzione; così neppure nell'altrui consuetudine, per le stesse canoniche restrizioni, nella stessa materia; e per gli stessi inconvenienti malveduti da Urb. VIII., quali egualmente fortirebbero e per istituzione e per consuetudine. Quale e quan-

signor D. Matteo Migliore uno de' Parrochi di san Niccolò; qual fosse il Padrone principale, prima risposlegli, chi diceva s.
Pio,

e quanto errore nella coscienza; quale e quanta arroganza contro i sacri canoni farebbe poi del Vescovo, se vedendo le anime del popolo semplice, per divozione inclinate alla messa nel giorno di un Santo, formasse editto precettivo di tale osservanza? Portarebbe nella trappola del diavolo le anime ignoranti e credule, al suo zelo commesse; quandocchè ha tante altre vie da onorare i Santi: come quelle, di zelo per l'osservanza de' veri festi, ormai manomessa in guisa, che l'è divenuta pubblica e impune: di liberalità per i sacri arredi: di rispetto alle chiese; di freno alle bestemmie; e di altre ben cento e mille cose, spettantino alla religione.

Tra questi tremendi doveri, e tra queste controvertite facultà del Vescovo, qual' comparfa fa un Parroco, che va proporzionalmente gravato de' medesimi doveri; e sta certamente spoglio delle medesime facultà; allora che a ignoranti, innocenti e creduli figliani, promulga precetti falsi: come è falso che egli intendono continuare, o che i diloro antecessori intesero cominciare una consuetudine, con intenzione che avesse partorito un dritto consuetudinario? E qual comparfa in oltre farebbe, se molto popolo si meravigliasse della sua promulgazione: altro a faccia svelata lo disubbidisse, e lo facesse

disubbidire dalla sua famiglia: altro il contradicesse? Cose tutte, quali essendo contrarie alla natura di quella consuetudine, che addivenisse abile a prescrivere, o che prima la fusse addivenuta, gli farebbero fare una comparfa scandalosa, e ridicola. Che un Parroco promuova festi trà non cercati, trà contraddetti dal popolo, quando i Vescovi debbono canonicamente resistere al popolo che gli cerca, altro non è, che il formontare la facultà de' Vescovi; il generare un multiplico di festi, maggiore di quello che moderò Urb. VIII.; il contraffare l'egualità e la consonanza della chiesa, tra i confini non dell'orbe cattolico, ma di una medesima Terra; ed in fine è l'istesso che il fecondare la legge nuova di peccatori, più di quel che l'antica legge era onusta di precetti.

Nè a questo errore impresta alcun pallio di ragione la vigilia della Pentecoste. Questa, come riferisce il celebre dottor Martino Navarra (*concl. 1. de observ. jejun.*) in tutte le provincie della chiesa cattolica si osserva; e prima che egli scrivesse, era già validamente introdotta col vigore di legge, senza essere incaricata dalla chiesa a popoli. Ma questi da se stessi colla detta previa intenzione onninamente ricercata a simili consuetudini che prescrivono dritto; e colla scienza e consenso del Papa la introdussero.

65

Pio, e chi diceva s. Andrea. Visitato poi personalmente dal medesimo Parroco, risposegli in queste formalissime parole. *Mi*

ave-

ro. Questa primitiva intenzione, non di divozione, ma di futura prescrizione, classici teologi rilevano dalla osservanza esatta e scrupolosa *secundum scientiam*; che retrocedendo verso il principio della consuetudine han ravvitata negli osservatori; e portandosi innanzi, l'hanno sperimentata costante, universale, non contraddetta, non minorata; ma pacificamente propagata e stabilita in tutto il mondo. -- In oltre non v'è, nè v'era nella chiesa alcuna legge proibitiva dell'accrescimento delle viglie, o impeditiva della voglia importuna del popolo, colla restrizione o colla inabilità de' Vescovi a condiscendere. Da ciò, e da quanto si è detto de' festi, nel confronto più minuto che ne farà il lettore, apparirà vieppiù la differenza, che in tutto distrugge la parità, senza più il dilungarmi nella dottrina.

Io per la Dio mercè vivo in un luogo, dove non regna questo fanatismo. Anzi tra lo spazio di 40 anni addietro avendo richiesto un Parroco di quel tempo sulla qualità della osservata messa nel giorno del Santo titolare della sua chiesa; mi rispose, che quella era di pura divozione; che egli non lo aveva altrimenti promulgato, nè aveva ingannato il popolo, ben ei coscio del proprio dovere. Che se poi alcuno volesse altrimenti dire di lui:

avrebbe detto e allora e poi una solennissima menzogna. Ed in fatti da non guari tempo ho riscontrato questa verità in molte persone dell'uno, e dell'altro sesso, le quali o si confessavano, o si consigliavano da que' Parrochi e da que' Preti. Del resto io non intendo, il donde l'amico censore si ha fatto venir quest'usanza di festo di sola messa per il Santo titolare della parrocchia, avendo io soggiornato in molti luoghi senza unquema vederla o udirla. Egli non nominandomi o Parrocchi o Luogo, o Diocesi, o Provincia dove regna un tanto abuso, perchè, altrimenti io ne potessi riscontrare la verità, mi fa cadere nella mala fede di questa: giacchè egli vive meco in questa medesima diocesi di Santagata, e giacchè in tutto l'orbe cattolico i festi si segnano ne' direttorj o nelle appendici: io con questi alla mano lo smentisco; perchè in nessuno rinvengonsi questi festi parrocchiali. Se egli ha vissuto sempre tra i recinti di queste montagne, donde l'è pervenuta questa pellegrina notizia? Se sono festi illegittimi: ecco l'abuso: Se sono festi legittimi; me ne dia qualche canone, qualche costituzion sinodale, o qualche esempio autorevole di Monsignor Albini già Vescovo di questa diocesi; del regnante sommo Pontefice Pio VI. e del suo predecessore Benedetto XIV.

II

avete scritto per sapere chi era il Padrone principale; ma io cosa dovevo dirvi sulla carta? S. Pio V. è il padrone principale; s. Pio.

Viva

Il primo, perchè bene inteso delle leggi della chiesa, non ostante la sua particolare divozione, e con tutta l'inclinazione del popolo al culto di santo Menna solitario, le cui reliquie insigni si venerano nella città di s. Agata; non ardì calpestare le canoniche ammonizioni e premure, obbliganti in coscienza, istituendo festivo il giorno di detto Santo: ma chiese facoltà alla sacra Congregazione de' Riti. Questa però con discernimento eguale al ragionevole ritegno dell'Illustrissimo oratore, e con osservanza eguale alle premure di Urbano VIII., bellamente negoziò; e alle replicate petizioni, rispose con replicate negative. Al cospetto di questo esempio, l'amico censore non potrà recarmi alcun Parroco di questa Diocesi, che abbia avuto un ridicolo e scandaloso ardimento di contravvenire alla osservanza di un tanto Prelato. Il secondo. In conformità della bolla di Urbano VIII., sulla quale per altro potrebbe altrimenti disporre almeno in una sola volta, senza lasciarlo in esempio, non ostante che sia singolarmente portato colla sua divozione a s. Pio V. di cui prese il nome, e dopo 200 anni rifiutollo nella Sede apostolica: non ostante che il giorno del Santo in Roma *ab antiquo* fa una figura quasi a pari della Domenica; come io stesso ne sono testimonio di vi-

so e di udito; e quale in oltre *ab antiquo* è celebrato con musica, e cappella cardinalizia, con oblazione generosa del Senato, e del popolo, come ad un suo generoso benefattore e protettore; e l' di cui corpo sta esposto alla incessante venerazione de' cittadini e de' forestieri: pure non lo ha istituito, nè dichiarato almeno per festo di sola messa, o come nuovo di precetto, o come antico di divozione; e poi di precetto per prescrizione (come la vigilia di Pentecoste secondo l'amico censore), e per consuetudine del popolo, della cittadinanza e della prelatura cid senz'antecedente esempio, premendo egli le vestigia de' suoi Predecessori, e specialmente di Bened. XIV.

Questi gli da il terzo autorevole esempio; conciossiacchè alle petizioni di Carlo VI. Imperador de' Romani, che si celebrasse festivo il giorno di san Gioacchino, che cadeva alli 20 di Marzo, si contendè anzicchè di farlo festivo, di trasportarlo nella Domenica tra l'ottava dell'Assunta.

Tutto ciò sia detto nel caso, che sia vera la relazione dell'amico, che non ha voluto individuarmi gli accennati Parrochi; e in questo caso non si può trarne argomento contra il mio punto: ma solo, o che que' Parrocchi si reputano dotati di una autorità maggiore di quella de' Vescovi, e di una prudenza

Viva in tutto la declamano in faccia agli stessi refrattarj che non sono temuti, e in faccia a i stessi direttorj che non sono curati, le Parocchie di s. Nicolò, di s. Felice, di casa Zenca alle Cave, e di altri, anche oggi dopo cinquantacinque anni in circa di contradizione. Segno questo evidentissimo di una Padronanza cotanto vera e stabile, quantocchè: *portæ Inferi non prevaluerunt adversus eam.*

Resta solo che a i mal contenti io faccia presente lo zelo del Pontefice s. Gregorio (*tom. 7. in Ezechiel.*) *Si de veritate scandalum sumitur, utilius nasci scandalum permittitur, quam veritas relinquatur.* E di poi colla maggiore che posso venerazione di mente, e propensione di cuore, meglio che di un compatriota naturale, perchè volontario, rivolgendomi a i docilissimi abitatori della Terra e de' casali di Arienzo, ridica loro: che s. Andrea non fu mai Padrone, nè mica lo è. Lo è però s. Pio V., come ne ho dato i rispettivi riscontri, e mi riferbo, tutto di essi loro nel quotidiano sacrificio dell' altare.

IL

denza più illuminata di quella de' Papi; o che essi simili promulgazioni passano a conto di una farina che si fa tra queste felve; o che finalmente, eglino conoscendosi privi delle dette doti, e reputando tale quale è il grave e secondo errore della promulgazione, tanto dispreggiano, e patrioti e forestieri, che si dimenano in guisa, che

come se fossero soli nel mondo, non debbano di lor condotta dar conto ad altri. Si conchiude adunque la validità del mio argomento per il durevole dritto della Padronanza principal di s. Pio, viva nel detto conseguente tra i confini della chiesa arcipretale; onde senza inciampo, termino il cammino della mia apologia.

Il parlamento del 1721 elettivo di San Pio V in Padrone principale di Arienzo, e de' suoi Cafali.

Die trigesimo primo mensis Januarii millesimo septingentesimo vigesimo primo, in Terra Argentii. Ad præces nobis factas pro parte magnificorum . U. 1. J. Doctoris Honufrui Lettiero . 2. Josephi de Nuptiis Doctoris physici . 3. Carmini Migliore . 4. Thomæ Pisano . 5. Joannis Ferraro . 6. et Michaelis de Lucia, ad presens electorum & administratorum Universitatis dictæ Terræ Argentii, & cafalium unitorum & disunitorum ; personaliter accessimus intus claustrum venerabilis monasterii s. Augustini ejusdem Terræ, locum solitum pro explectis similibus actis ; & dum ibi essemus , invenimus magnificum U. J. Doctorem Dominicum Antonium d' Abbonante Governatorem dictæ Terræ , & infra scriptos alios cives ibi congregatos prævia emanatione bannerum, & per sonum campanæ more solito : quorum nomina sunt, videlicet :

7. Marcus Vincentius Contegna.
8. Magn. U. J. Doctor Nicolaus Rosserti.
9. Magn. U. J. Doctor Agnelus Carfora.
10. Magn. U. J. Doctor Nicolaus Puoti.
11. Magn. U. J. Doctor Joseph Talgione.
12. Magq. Carolus Martenisi.

13. Magn. Doctor Physic. Andreas Froggiero .

14. Magn. Doctor Physic. Franciscus Cimmino .

15. Magn. Caspar Puoti .

16. Magn. Joseph Papa .

17. Magn. Joseph Cemmino .

18. Magn. Notarius Franciscus de Bergamo .

19. Magn. Notarius Franciscus Saccavino .

20. Magn. Nicolaus Romano .

21. Magn. Laurentius Papa .

22. Joannes Baptista Martenisi .

23. Octavius Migliore .

24. Joseph Genovese .

25. Stephanus Bruno .

26. Andreas Martone .

27. Nicolaus Giglio .

28. Antonius Scarpatò .

29. Nicolaus Ruotolo .

30. Martius de' Lucia .

31. Fabritius d' Ambruosi .

32. Franciscus d' Ambruosi qu. Cæsaris .

33. Franciscus d' Ambruosi qu. Jo: Angeli .

34. Nicolaus Crisci .

35. Joseph Solli .

36. Nicolaus Agresta .

37. Nicolaus Laudato .

38. Constantius Laudato .

39. Joannes Pesce .

40. Joseph Pesce .

41. Joseph Carfora .

42. Laurentius Carfora.
 43. Joseph de Lucia.
 44. Augustinus de Lucia.
 45. Augustinus de Risi.
 46. Carolus de Marzo.
 47. Andreas Grassia.
 48. Alexander Martone.
 49. Nicolaus Martone.
 50. Franciscus Porrino.
 51. Nicolaus Porrino.
 52. Alfonsius Porrino.
 53. Ignatius Giglio.
 54. Andreas Giglio.
 55. Joannes d' Ambruosi.
 56. Laurentius Arnone.
 57. Franciscus de Nuzzo.
 58. Jacobus Ferraro.
 59. Vitus Ferraro.
 60. Andreas Trotta.
 61. Angelus Magliulo.
 62. Nicolaus Magliulo.
 63. Dominicus Ciuffi.
 64. Augustinus Porrino.
 65. Matthias de Lucia.
 66. Joseph de Lucia qu. Jo: Bapt.
 67. Carolus Antonius Carfora.
 68. Martius Gisolfi.
 69. Joseph Migliore.
 70. Petrus Migliore.
 71. Petrus Bernardo.
 72. Antonius Catorano.
 73. Nicolaus Ferraro.
 74. Hiacyntus Ferraro.
 75. Fabius de Marzo.
 76. Dyonisius Villano.
 77. Antonius Villano.
 78. Franciscus Crisci.
 79. Didacus Cerrone.
 80. Antonius Crisci.
 81. Sylvester Ferraro.
 82. Petrus Angelus Vigliotta.
 83. Andreas Vigliotta.
 84. Jo: Leonardus Barbarino.
 85. Franciscus Sforza.
 86. Dominicus Loffredo.
 87. Franciscus Policastro.
 88. Simon Liparulo.
 89. Joseph Liparulo.
 90. Felix delle Cave, &
 91. Decius de Arnone.
- Et referente dicto magnifico U. J. Doctore Honorario Lettiero, uno ex
 dictis magnificis Electis: dixit.

Signori miei, è ben nota a loro Signori la divozione di tutto questo popolo verso del glorioso s. Pio Quinto, per le grazie che del continuo si ricevono, mediante la sua intercessione dalla divina onnipotenza, e per la memoria che si ha per antica tradizione, che detto glorioso Santo quando era in terra, fosse stato qualche tempo nel monistero dell' insigne Ordine di s. Domenico, che è nel nostro casale di s. Maria a Vico. Per lo che nutrisce desiderio, come reiteratamente ce ne ha fatto istanza di eliggerlo, e deputarlo per nostro speciale Protettore e Padrone di questa Terra (1). E volendo inclinare ad una sì giusta di-

L

man-

(1) Questo è il luogo mentito nel 1774. da i quindici attestanti, afferenti che s. Pio fu eletto, non per Padrone principale; ma per un secondo Padrone.

manda, lo proponemo alle Signorie vostre; perchè ci prestino il loro consenso, e risolvano quello stimaranno più espediente: essendo necessario di porgere supplica alla Santità di N. S. Clemente XI. perchè si degni effettivamente concederci questa grazia; stimando di offerirgli ogn'anno nel dì della festa libbre sei di cera lavorata, in segno della nostra divozione, e ossequio. *Qua propositione audita, omnes descripti cives insimul cum dictis magnificis de regimine, unus post alium semotim & in secreto de more unanimiter, & nemine discrepante per vota secreta suffragaverunt, & eorum respective assensum & consensum supradictæ electioni ac dictæ annuæ oblationi præstiterunt & dederunt: se remittentes quoad alia acta explenda eisdem magnificis de regimine, ad hoc, ut dicta electio in omnibus suam sortiatur effectum. De quibus præfati magnifici Electi, requisiverunt ut publicum conficere deberemus actum &c. Nos autem &c. Unde &c. Factum est &c. Præsentibus opportunis.*

Cartarum meo cognomine per me subscriptarum, numero quatuor presenti inclusa; ab actis qu. Notarii Dominici Raggiero presens copia extracta est: cum quibus facta prius collatione concordat: meliori salva semper &c. Acta supradicti Notarii qu. Dominici per me infrascriptum conservantur, & in fidem signavi requisitus.

Lellius Morgillo Regius & Apost. Not. de Argentio.

Edicto

71

Editto originale di Monsignor Albini.

*Filippo Albini Patrizio Beneventano
per la Dio grazia, e della Sede
Apostolica, Vescovo di
s. Agata de' Goti, e
Barone del Castello
di Bagnoli.*

Essendosi compiaciuta la sacra Congregazione de' Riti specialmente delegata dalla s. m. di Clem. XI. approvare l'elezione di s. Pio V. in Patrono principale della Terra di Arienzo nostra diocesi, come dal decreto del tenore seguente. -- *Die quinta mensis Aprilis milles. septicenis. viges. primo Sancte Agathe ec., presantata per admodum Rev. P. Lectorem Fr. Venturinum Masulli Priorem actualem Conventus s. Mariae ad Vicum Ordinis Prædicatorum pro parte Cleri, Religiosorum, & electorum Terræ Argentii parentem ec., que ec., A. Can. Viscbi Cancellarius sancte Agathe Gotthorum. --*

Ab universo Clero & Populo Terræ Argentii sancte Agathe Gotthorum electo nuper s. Pio in Patronum principale, sacre Rituum Congregationi humiliter supplicatum fuit. Et sacra eadem Rituum Congregatio attento quod hujusmodi electio servatis servandis, & juxta formam decreti s. m. Urbani VIII. die XXIII. Martii 1630 editi, facta fuerit: dummodo alium Protectorem principale non habeant, eandem confirmavit & approbavit; & presato s. Pio V. sic in Patronum principale electo, servata tamen constitutione s. mem. Urb. VIII. super celebratione festorum edita; prerogativas omnes sanctis Patronis principalibus competentes attribuit atque concessit. Die 15. Martii 1721. -- F. Card. Paulutius pro -- Præfectus. -- N. M. Tedeschi Episcopus Liparitanus sancte Rit. Congregationis secretarius.

Adest Sigillum.

L 2

Evo-

E volendo noi comunicare questa lieta notizia a i Reverendi Ecclesiastici così Secolari, come Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, come anche a tutto il diletteffimo popolo della medesima Terra, e dar loro motivo di celebrare solennemente il giorno della di lui festa, che sarà a 5. di Maggio venturo, e così seguitare in avvenire, di precetto; ed al Clero di recitare l' officio dell' istesso Santo, come di doppio di prima classe coll' ottava, servata la forma della rubr. 8. 291. -- Col presente editto ordiniamo che in detto giorno si adempisca quanto si deve, ed è prescritto di sopra in onore del medesimo Santo; acciò possa esso Santo intercederci dal Signore le maggiori grazie, che sperar possiamo, e difenderci da tutti quei pericoli, a quali colli nostri peccati siamo soggetti. -- E perchè in detto primo giorno 5. di Maggio prossimo futuro, si dovrà solennizzare con pubblica e divota processione il possesso di detta protezione con portare per la predetta Terra la statua di esso Santo; esortiamo tutti a concorrere a questi atti di umile ossequio ad onore di esso glorioso s. Pio V.; poicchè noi, oltre l' indulgenza plenaria che vi sarà nella chiesa di s. Maria a Vico; ne concediamo quaranta giorni a tutti coloro, che interveriranno alla processione suddetta. -- Ed acciocchè sia a notizia di tutti, vogliamo che il presente editto, sia pubblicato tra le messe Parrocchiali, ed affisso nella chiesa arcipretale, e nel convento di s. Maria a Vico. S. Agata de Gori: dal nostro Vescovile Palazzo -- Questo dì 5. Aprile 1721 -- -- Filippo Vescovo di s. Agata. --
A. Can. Vischi Cancell. *Adest Sigillum.*

L' Attestato della Parte contraria.

Die vigesimo quarto mensis Julii millesimo septingentesimo septuagesimo quarto. Argentii. Costituiti nella nostra presenza il signor D. Giuseppe de Nuptiis di età sua d'anni novantanove (1): il signor Leonardo d' Ambrosio d'anni settanta-
sei

(1) Più volte nel corpo dell' apologia si è parlato con modestia, e riverenza di questo pio e onestissimo galant' uomo: disposto da suoi moti languori di capo ad essere in-

gannato: assenti i degnissimi signori suoi figli. Egli elesse s. Pio V. per Padrone principale; e' l' suo nome sta sotto il num. 2. nel retroscritto parlamento.

fei (2) : Ambrosio Crisci di anni ottanta : Domenico Porrino d'anni ottantasei (3) : Decio Saffo d'anni settanta : Lelio Crisci d'anni novanta : Domenico Antonio de Guida d'anni novantatre : Tommaso Diglio d'anni novanta : Alessandro Esposito d'anni settanta : Antonio Sanzone d'anni ottanta : Ottavio Zimbardo d'anni settantasei : Carmine Nutariello d'anni settantaquat-

(2) La tradizione più sicura e facile ad averci e crederci da posteri è quella, che si ha da padri, e da avoli o zii; e se ne ricevono altra da altri, la vanno a riscontrare in quella propria, quale preferiscono all'altrui. Il signor Leonardo d'Ambrosio fu figlio a Fabrizio, e nipote a Francesco fratello di suo padre, amendue del qu. Cesare d'Ambrosio. Questi non gli tramandarono l'asserita tradizione; perchè il padre sotto il num. 31. e 'l zio sotto il num. 32. come si legge nel parlamento, elesero s. Pio per Padrone principale.

Quindi neppure Cesare d'Ambrosio, avolo del signor Leonardo, tramandò al padre e zio di esso Leonardo questa decantata tradizione. Altrimenti; così Fabrizio d'Ambrosio, come Francesco suo fratello prevenuti dalla tradizione ricevuta da Cesare lor genitore, non starebbero notati nel parlamento, quali elettori volontari, liberi, e spontanei di s. Pio. Adunque la tradizione di tutto e quanto costui depone, è falsa; ed in seguela, la deposizione del falso fatta con giuramento in onore di s. Andrea, ogn'uno l'appelli come meglio gli sembra.

(3) In onore dello stesso s. Apostolo (che vogliono onorare colla Padronanza principale) fanno la

stessa falsa deposizione con giuramento: Giuseppe Bruno, figlio del qu. Stefano Bruno, elettore di s. Pio V. Padrone principale; sotto al num. 25. del retroscritto parlamento. — Matteo Migliore figlio del qu. Pietro Migliore, elettore come il primo; sotto al num. 70. dello stesso. — Domenico Porrino, figlio del qu. Francesco Porrino, parimenti elettore di s. Pio qual padrone principale; recato sotto il num. 50. Quali dunque sono i maggiori, da i quali il sig. Leonardo d'Ambrosio, Giuseppe Bruno, Matteo Migliore, e Domenico Porrino riceverono la tradizione di quanto depongono nell'attestato? Sarà dunque vera o almeno dubbia quella padronanza di s. Andrea, che vien sostenuta da un fragile attestato? Sarà dunque dubbia la padronanza principale e unica di s. Pio, che viene posta indubbio da tanti spergiri? Si potrà dunque promulgare l'intero festo dell'uno e dell'altro Santo, perchè *in dubiis tutior pars est eligenda*? Chi promulga o il solo di s. Andrea, o il solo di s. Pio; può essere che indovinando il vero, non pecca. Ma chi promulgali amendue, certamente pecca; perchè uno de i due, certamente è falso. Eppure tanto si pratica, da qualcuno nel recinto di questa Terra e casali.

quattro: Giuseppe Bruno d'anni settantasei: Matteo Migliore d'anni settanta: Criscenzo Elposito d'anni settantalette, e Girolamo d'Ambrosio d'anni settantotto, tutti di questa Terra di Arienzo; i quali spontaneamente, e con giuramento hanno dichiarato e deposto in presenza nostra, di ricordarsi benissimo da che acquistaron cognizione e discernimento (4), che in questa suddetta Terra, s. Andrea Apostolo (5) titolo della chiesa Arcipretale di detta Terra è stato tenuto e riputato per principale Padrone e Protettore dell'anzidetta Terra; e la sua festività è stata solennizzata con straordinaria pompa, con concorso di popolo, e con fervorosa divozione di confessione e comunione, e lo stesso hanno veduto che praticavasi da' vecchi Cittadini (6); e da i

(4) Quando costoro giunsero agli anni della cognizione e del discernimento, non trovaronsi cacciati di casa paterna, o in mezzo alle piazze, o entro le foreste, ma abitando nelle case o de' loro genitori, o de' loro avoli, o de' loro zii; e questi avendo eletto s. Pio V. per Padrone principale, a tenore del decreto; cioè perchè non v'era altro anteriore Padrone principale, non potevano conoscere e discernere altro da quel che conoscevano e discernevano i propri antenati. Laonde costoro attestano cose tali, affinchè s. Andrea sia tenuto non attestano, che s. Andrea era tenuto e riputato per Padrone principale. Nè la pompa e' il concorso (che dicono essi), quali formavano la solennità del festo, bastavano a formare almeno il s. Padrone secondo. Altrimenti tutti i Santi in tal guisa celebrati farebbero almeno secondi Padroni. Se però si ricordassero meglio del culto di s. Andrea nel 1721; e riflettebbero alla industria dell'Arciprete del 49.

e de' suoi successori in promuoverlo, e per qualsivoglia canale in farlo crescere, direbbero che prima e dopo il 1721 s. Andrea non ebbe questo culto; e il culto presente comunque procurato, è un effetto della emolazione.

(5) Questo termine che involge una ragione spremuta dalla mente di uomo studioso, non poteva nascere dalle menti di simili attestanti; quali dovevano attestare con termini propri della loro capacità, per farsi credere veridici e spontanei; ma il fabbro dell'attestato in questo passo per soverchia premura, ha mancato anche nell'arte solita d'ingannare i suoi compatriotti: ponendo termine assai innaturale ne' labbri degli attestanti.

(6) Ogn'uomo eziandio il più semplice non può credere quel che i 15 attestanti depongono di aver veduto e udito da' loro maggiori, se novantano elettori di s. Pio V., tutto il clero secolare e regolare una coll'osservantissimo Vescovo; nel 1721 non il videro, nè l'udi-

e da i medesimi hanno inteso che i loro maggiori sempre avevano stimato e riputato s. Andrea Apostolo per Principale Protettore, e Padrone; e che praticavanli li stessi atti di sollemnità e di divozione. E che quantunque da circa cinquant'anni addietro si fosse cercato ed ottenuto s. Pio V. (7) per altro
Pa dro-

ron da' loro maggiori. Altrimenti, per dare fede a simili 15 attestanti, bisogna confessare che tutti i numerosi e insigni personaggi concorrenti alla elezione di s. Pio V. in Padrone principale, fossero stati o ciechi e fessi a *nativitate*: o non curanti delle anime loro, in materia grave.

(7) Questo è l'asse della rota: questo è il punto a cui si aggira tutto l'attestato. Ma questo è falso. Primo perchè il parlamento lo elesse, non per un altro Padrone, ma per un Padrone principale, come costa dagl'atti di Notar Domenico Ruggiero, che quì innanzi ho sinceramente trascritti. Secondo perchè per Padrone principale fu cercato alla S. C. de' Riti. Terzo perchè da questa per tale fu confermato e donato all'universo clero e popolo che cercollo: come l'uno e l'altro costa dalla copia del decreto, autenticata da Monsignor Albini con suo proprio carattere e stemma; e dal Canonico Vischi suo cancelliere. Quarto perchè l'editto originale del Vescovo, promulgollo per Padrone principale e per tale lo fe promulgare nelle messe parrocchiali, un mese prima del possesso. — Il dire s. Pio V. altro Padrone; è l'istesso che il dirlo secondo Padrone: il che è una menzogna: e il dire, che

per tale fu cercato e ottenuto; è l'istesso che invitare la studiosità di tutti a ricercarne il riscontro nel parlamento, nel decreto, e nell'editto, per esserne convinti di menzogna. Questo mentire, e insieme additare i testimonj della verità, che gli discuooprano per mentitori, è un fare assai nuovo e inudito da' secoli. -- Or dica ogn'uomo, qual fede prestar si deve a tutto l'attestato, che mentisce con giuramento in un passo che dipende non dalla relazione altrui, ma da i proprj occhi di chiunque sa leggere. L'attestato sotto gl'occhi di tutti scrive, che s. Pio fu cercato e ottenuto (cioè dal Parlamento, e dal decreto della S. C. de' Riti) per altro Padrone (cioè per secondo Padrone). All'incontro il parlamento, il decreto, e l'editto sotto gl'occhi di tutti scrive l'elezione, la dimanda, la conferma, la promulgazione vescovile e parrocchiale; e l'intimazione del giorno e della qualità del possesso di s. Pio, Padrone principale. E' perciò una menzogna visibile, che non merita credenza, nè a se nè al resto dell'attestato. Eppure i 15 giuranti hanno lo spirito, in faccia a tutti coloro che tengono occhi da leggere i spergiuri, di chiudere con queste enfasi la loro deposizione. --
E così essi attestanti hanno attesta-
to

Padrone di questa sudetta Terra; niente però fu diminuita la costante opinione e venerazione verso s. Andrea Apostolo, come loro antico Padrone e Protettore, pervenuto ad essi attestanti da' loro antenati. E così essi attestanti hanno attestato e attestano in loro coscienza; promettendo la presente ratificare in presenza di qualsivoglia Giudice, ufficiale, e magistrato; e perciò ne hanno giurato.

De qua quidem Attestatione, modo quo supra facta, statim requisiti fuimus, ut de praedictis omnibus publicum conficere deberemus actum. Nos autem &c. unde &c.

Presentibus Opportunis

Estratta est presens copia ab Actis meis, cum quibus, licet aliena manu facta collatione concordat; meliori semper salva; & in fidem.


Ego U. J. Doctor Hieronymus Carsora ab Argentio publicus & Regia auct. Notarius req. signavi.

*Adest Signum
N. G.
Carsora*

to e attestano in loro coscienza; promettendo la presente ratificare in presenza di qualsivoglia Giudice, ufficiale, e magistrato; e perciò ne hanno giurato. — Ma se (io li ripiglio) ma se alla presenza di qualsivoglia giudice, ufficiale, e magistrato comparirà ancora il parlamento di 91. persone assai più qualificate, che le persone degli attestanti? Se ancora l'editto origi-

nale del Vescovo? Se ancora la copia autentica del decreto della S. C. de' Riti? Il fabbro non credeva scoperta la sua magagna. Gli attestanti non credevano sperimentarsi innanzi a tutta questa terra smascherati. Ma il cielo non arrise a i loro disegni. Nè lascerà impune ogni ostinato refrattario della verità, che oggi da me se gli è manifestata.

ISWT BAPT B 200



E
Vit
P